

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 45

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, POLI BORTONE, MARENCO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e le responsabilità italiane ed estere che hanno determinato la svalutazione della lira in danno dell'economia nazionale e nel quadro di una cessione al ribasso delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni

Presentata il 20 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Diciamo subito, con assoluta franchezza, che non avremmo presentato questa proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta « sulle cause e le responsabilità italiane ed estere che hanno determinato la svalutazione della lira in danno dell'economia nazionale e nel quadro di una cessione al ribasso delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni » giacché — almeno per quello che riguarda la svalutazione della lira — sono da qualche tempo agli atti della Camera dei deputati alcune proposte di inchiesta.

Ci siamo poi determinati a produrre questa proposta, di portata peraltro ben più ampia delle altre, sulla base di una duplice circostanza: il fatto che tali proposte non sono state nemmeno ancora

esaminate dalla Camera nonostante l'urgenza, la gravità, l'importanza e la delicatezza della questione sollevata già da altri colleghi (con ciò rinforzando la tesi che alla base della svalutazione vi siano torbidi misteri) e l'emergere di notizie inquietanti sull'esistenza di un progetto maturato in sedi internazionali ed avalato da cittadini italiani che rivestono alte responsabilità istituzionali, teso a destabilizzare definitivamente l'economia italiana e, attraverso la svalutazione della lira, a consentire ad intermediari finanziari internazionali di concorrere per sé e per i nuovi clienti all'acquisto, « scontato » del 30 per cento, delle aziende italiane da privatizzare.

Sappiamo di affermare cose gravi ma sentiamo di doverle esprimere, sia pure

cole comunità, del consenso popolare, con la conseguenza della scelta di soggetti certamente non in linea con le esigenze di rinnovamento soprattutto morale, oggi universalmente avvertite come essenziali nel nostro Paese.

I risultati del 21 novembre, definiti scandalosi dalla stampa, non possono non essere oggetto di attenzione parlamentare.

Il Parlamento non può rinunciare a comprendere i motivi per i quali i pluriinquisiti per le vicende connesse al terre-

moto continuano a mietere consensi e ad imporsi nella gestione del denaro pubblico, come interlocutori nei confronti di coloro che, comunque, sono interessati ai fondi del terremoto.

È questo il motivo, onorevoli colleghi, per il quale sottopongo alla vostra attenzione la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla destinazione ed erogazione dei fondi stanziati per la ricostruzione in provincia di Foggia.

90.000 miliardi di lire: una entità tale, se vi fosse stata la possibilità di utilizzare diversamente quelle risorse, da contribuire in misura congrua e vistosa al risanamento della disastrosa economia nazionale.

Era fondata l'ostinata decisione di resistere agli attacchi speculativi che dalla stessa Italia e dall'estero si accanivano sulla nostra valuta? E se era fondata perché poi cedere e quando erano state bruciate parti rilevantissime delle nostre riserve? Se non era fondata quella resistenza ad oltranza, di chi è la responsabilità? Ed ancora: chi ha portato e sostenuto l'attacco alla lira? Quale ruolo nel quadro della politica economica italiana e nella prospettiva delle privatizzazioni costoro hanno avuto e magari hanno tuttora?

Si tratta, come è evidente, di risposte alle quali il riscontro dato dal Ministro del tesoro alla citata interrogazione parlamentare non fornisce elementi adeguati.

Anche perché non esplicita minimamente il ruolo avuto dal Governo nella vicenda, anche rispetto alla « autonomia » della Banca d'Italia (e delle banche centrali come dello sciagurato impianto del Trattato di Maastricht) dal potere politico, con la singolare conseguenza di una pretesa « irresponsabilità » dell'accaduto sia del Governo sia della Banca d'Italia, il cui Governatore — come è noto — non è « amovibile ». Una « irresponsabilità » che, come appare ovvio, non è minimamente tollerabile.

Dicevamo che ci è parso già assai grave che maggioranza parlamentare e Governo non abbiano ancora ritenuto di iniziare l'esame delle proposte di inchiesta parlamentare presentate da mesi, come se qualcuno volesse coprire aspetti oscuri della gravissima vicenda. Ma è anche grave che siano state notizie in possesso dell'opinione pubblica grazie alla stampa a determinarci a presentare questa ulteriore e più ampia proposta.

I colleghi deputati vorranno perdonarci, al riguardo, intendiamo riportare parte di quanto pubblicato il 3 febbraio 1993 dal settimanale *L'ITALIA* in un articolo a

firma di Marco Torre, significativamente intitolato: « E il 2 giugno fecero la festa alla Repubblica: »

« 2 giugno 1992: muore il giudice Falcone. Mentre l'Italia si indigna e scende in piazza, qualcun altro dà il via alla svendita dello Stato. Prime vittime "annunciate", i patrimoni industriali e bancari più prestigiosi. Il nome dell'operazione è privatizzazione. Formula magica presentata alla collettività come unica cura per risanare la nostra economia e che, invece, nasconde un *business* dalle proporzioni incalcolabili, patti di sangue tra le famiglie più influenti del capitalismo, dinastie imprenditoriali, banche e signori della moneta. Accordi e strategie politiche ben precise con un minimo comune denominatore: scippare agli Stati, considerati un inutile retaggio del passato e un odioso freno alla globalizzazione del mercato, la sovranità monetaria.

L'Italia un'espressione geografica delle *lobby*, dell'impero multinazionale anglo-americano? È quanto viene deciso, anzi, ufficialmente sancito il 2 giugno 1992, a bordo del regio *yacht* Britannia (che si trovava "per caso" nelle nostre acque territoriali), dai rappresentanti della Bzw (la ditta di brokeraggio della Barclays), della Baring E & Co, della S. G. Warburg e dai nostri dirigenti dell'ENI, dell'Agip, da Mario Draghi del ministero del tesoro, da Riccardo Gallo dell'IRI, Giovanni Bzoli dell'Ambroveneto, Antonio Pedone della Crediop e da alti funzionari della Comit, delle Generali e della Società Autostrade. Lo rivela un documento dell'*Executive Intelligence Review*.

Poche ore di discussione e l'affare prende corpo. Al governo Amato il compito di giustificare la filosofia dell'operazione (con un'adeguata campagna-stampa di drammatizzazione dei dati del *deficit* pubblico).

Tutto il resto è la cronaca giornaliera di un copione preparato a tavolino e al quale noi abbiamo assistito soltanto da spettatori: la scomunica terroristica della nostra macchina statale da parte dell'agenzia di *rating* newyorkese Moody's,

spondenza al vero di quanto rilevabile dalle dichiarazioni poste a fondamento della richiesta di contributi;

f) la effettiva destinazione agricola degli immobili realizzati nelle campagne e se siano state, al riguardo, rispettate le previsioni progettuali;

g) il rispetto della normativa vigente in materia, dal punto di vista formale e sostanziale, nonché i motivi del mancato completamento delle opere finanziate con i fondi del terremoto e le motivazioni delle priorità in materia di opere pubbliche;

h) le ditte maggiormente interessate ai lavori in questione ed i nomi dei progettisti, nonché la eventuale esistenza di procedimenti penali a carico di questi ultimi e di pubblici amministratori;

i) il numero degli interventi sulle prime case, nonché le generalità dei danneggiati e dei componenti dei rispettivi nuclei familiari.

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni strumento procedurale previsto dalle leggi penali, civili e amministrative, in quanto applicabili. A tale fine la Commissione ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare perizie qualora l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene siano a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti;

e) richiedere la collaborazione della polizia giudiziaria e acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative o giudiziarie.

netario internazionale, dopo avere osservato come sul mercato dei cambi si stiano attualmente muovendo ogni giorno somme vicine ai mille miliardi di dollari (cioè pari ad una quota rilevante del bilancio federale degli Stati Uniti e di poco inferiore all'intero debito pubblico italiano), ha sostenuto la necessità di introdurre nuove regole del gioco. E ha suggerito più stretti rapporti tra potere politico e monetario, con una riduzione dell'autonomia che nel sistema statunitense, come da qualche mese in quello italiano, è garantita a quest'ultimo ».

Del resto la scelta effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la deliberazione del 30 dicembre 1992, relativa alle direttive concernenti le modalità e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle aziende autonome, prevede, ai punti 4, 5, 6 e 7, quanto segue:

« 4. Alla determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere dovrà provvedersi con l'assistenza di uno o più primari intermediari specializzati, nazionali o internazionali, sulla base dei criteri comunemente in uso, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'azienda, della sua capacità di reddito nonché dei valori determinati in occasione della conclusione di operazioni analoghe relative ad aziende dello stesso settore concluse in Italia o all'estero.

Ai fini della determinazione del prezzo di cessione dei titoli, oltreché della valutazione definita secondo la procedura di cui sopra, i soggetti proprietari potranno in particolare tenere conto sia della specifica rilevanza per i potenziali acquirenti delle partecipazioni offerte, che delle condizioni di mercato e degli aggiustamenti di prezzo opportuni per favorire la diffusione dell'azionariato.

5. L'assistenza dei consulenti specializzati (banche d'affari, società di revisione, esperti legali e fiscali), incaricati dalle società i cui titoli saranno oggetto di di-

smisione, in accordo con il soggetto proprietario, potrà riguardare la fase propeudeutica al collocamento o alla cessione, qualora siano richiesti interventi di ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale, industriale, finanziario ed organizzativo.

6. La guida del consorzio di collocamento, previo acquisto a fermo o con assunzione di garanzia, dovrà essere affidata a soggetti diversi da quelli incaricati della valutazione ai sensi del precedente punto 4, che dovranno comunque partecipare al consorzio stesso.

7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai punti 4 e 6 dovranno essere in ogni caso acquisite offerte di non meno di tre specialisti nazionali e/o esteri. L'incarico di cui al punto 4 dovrà essere conferito dal soggetto proprietario conformemente a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, valutate, anche sul piano qualitativo, le offerte degli specialisti di cui sopra ».

La potenzialità assunta dai grandi movimenti speculativi viene insomma vista con improvvisa e crescente preoccupazione: un fenomeno che non sembra più rientrare nelle regole pacifiche e benefiche del mercato ma che viene invece sempre più frequentemente descritto facendo ricorso a similitudini belliche. A paragonarlo ad una guerra è stato, tra i primi, il presidente dell'Associazione bancaria italiana, professor Tancredi Bianchi. Vivaci polemiche sono state poi sviluppate in opposte direzioni da alcune grandi finanziarie ed imprenditori italiani: uno, l'ingegnere Carlo de Benedetti, ponendo sotto accusa la *Bundesbank* tedesca; l'altro, il dottor Raul Gardini, accusando il dollaro di muovere guerra all'Europa. A loro volta, sia il Ministro del tesoro, professor Piero Barucci, sia il Governatore della Banca d'Italia, dottor Carlo Azeglio Ciampi, ricostruendo gli eventi, hanno lamentato la scarsa coerenza con gli impegni di solidarietà comunitaria del comportamento delle autorità monetarie britanniche e spagnole.

punta molto sul bagaglio di esperienze e relazioni di alcuni protagonisti della politica industriale italiana. Così la Morgan Grenfell e la Deutsche Bank, che della banca d'affari inglese è proprietaria, stanno definendo un contratto di consulenza con Sergio Castellari, che ha alle spalle 31 anni d'esperienza al Ministero delle partecipazioni statali, undici dei quali come direttore generale per le attività di controllo. (E poi "suicidato", nota dei presentatori).

Poi c'è chi scommette sulla capacità di presentare bene all'estero l'immagine dell'Italia: l'americana Salomon Brothers, infatti, conta tra i suoi consulenti l'ex ambasciatore italiano negli Stati Uniti Rinaldo Petrignani. Accanto ai collaboratori illustri, le *merchant bank* straniere mandano in campo una nutrita schiera di aggressivi giovanotti, forti nell'analisi di bilancio e nelle tecniche del diritto commerciale. Come Panfilo Tarantelli, 36 anni, responsabile per l'Italia della J. Schroder di Londra o Claudio Costamagna della Goldman Sachs. La stessa Salomon Brothers, che in Italia ha appena realizzato una consulenza per l'Agip Petroli nella *joint venture* con il gruppo Forte per la gestione dei Motel Agip, è diretta da Manlio Marocco, 34 anni, una laurea in economia e commercio a Torino e sei anni d'esperienza presso il ramo londinese del gruppo.

Così la Morgan Stanley conta per l'Italia sul suo *executive director* Galeazzo Pecori Giraldi, classe 1954, studi di giurisprudenza a Padova e di economia a Cambridge e una precedente esperienza in Citybank. La banca americana, che da molti anni cura la raccolta sull'euromercato di obbligazioni per conto del Tesoro, dell'Enel e delle Ferrovie, si è occupata in passato dell'ingresso della Benetton nel mercato americano e dei collocamenti dei titoli Assitalia, Enimont, Parmalat, mentre quest'anno ha assistito il Governo greco nella vendita della Heracles alla Calcestruzzi.

Curriculum e formazione professionale non troppo diversi anche per Leon Van Lancker. Trentaquattrenne, con un *master* in diritto internazionale all'università

della Pennsylvania, Van Lancker è responsabile della *corporate finance* per l'Italia di Kleinworth Benson, la *merchant bank* che in Italia ha svolto la perizia per la valutazione del Crediop e in Gran Bretagna ha avuto un ruolo da protagonista nel campo delle privatizzazioni.

In molti casi, i giovani *manager* delle *merchant bank* straniere possono contare su un rapporto consolidato nel corso del tempo con le Ps. Per esempio la Lehman Brothers ha curato il collocamento internazionale della Stet e la fusione tra Finmeccanica e Sifa. Secondo Vittorio Pignatti Morano, direttore generale della LBI Italia, il piano Barucci affronta con realismo la questione delle privatizzazioni perché è gradualista e tiene conto delle condizioni della domanda di titoli in Italia. Insomma, con una Borsa così asfittica, occorre procedere piano e guardare al collocamento sui mercati internazionali.

Ma ci sarà spazio per tutti al gran ballo delle privatizzazioni? I *merchant banker* italiani vedono nero. "Finora" osserva ad esempio Enrico Duranti, responsabile del dipartimento Fusioni e Acquisizioni della Sofipa (del Mediocredito Centrale), "le dismissioni sono state viste unicamente come una terra di conquista per le banche d'affari straniere". L'accusa al Governo è di scartare a priori l'ipotesi di distribuire presso un pubblico di piccoli azionisti italiani i titoli delle aziende da privatizzare e di pensare che i possibili compratori siano solo all'estero. "Per questo", conclude Duranti, "si scelgono solo interlocutori stranieri. Ma negli altri paesi tutti i governi si sono rivolti in prima battuta a banche d'affari indigene". I mediatori stranieri invece sono ottimisti. Anche perché, sostengono, in molti casi di consiglieri finanziari può servirne più d'uno. Come spiega Pierleone Ottolenghi, presidente della filiale italiana della banca d'affari inglese Warburg, in Inghilterra gli *adviser* nelle privatizzazioni sono sempre stati due: un consulente finanziario per il governo in quanto azionista di maggioranza e uno per l'azienda oggetto di privatizzazione. "In questo modo", sostiene Ottolenghi, "si può attenuare, al mo-

ART. 5.

1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 6.

1. Per quanto concerne la eccezione del segreto professionale e di ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.

2. Per quanto concerne la eccezione del segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 7.

1. Le persone che la Commissione ascolta sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni chiamati a deporre nel processo penale.

ART. 8.

1. Le sedute della Commissione sono di norma pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti che sono stati acquisiti nel corso dell'indagine.

gano della Merrill Lynch. L'aspetto più sconcertante del processo sulla "pizza connection" Svizzera e a New York è che essi ignorarono completamente la complicità dei vertici della Merrill Lynch. All'epoca del processo il Ministro del tesoro americano, responsabile per le ispezioni sul riciclaggio del denaro, era l'ex presidente della Merrill Lynch Donald Reagan. Il processo si concluse con alcune multe nei confronti di funzionari minori della sede luganese della finanziaria americana, e la storia finì lì. Come è noto, la Merrill Lynch è stata incaricata dall'IRI, il 9 ottobre scorso, di preparare la privatizzazione del Credito Italiano.

Abbiamo fin qui identificato alcuni fatti poco noti che riguardano le tre finanziarie di Wall Street chiamate a svolgere un ruolo decisivo nella valutazione e nella privatizzazione delle imprese pubbliche italiane. Queste finanziarie accedono a dati di grande importanza e delicatezza che riguardano alcune delle più valide imprese europee e si posizionano in assoluto vantaggio come "consiglieri per la privatizzazione". Naturalmente, tutto secondo una rigida etica professionale e senza conflitti di interesse ».

Onorevoli Colleghi, sull'incontro famigerato del 2 giugno 1992 a bordo del « Britannia » vale la pena di tornare un attimo per due sicure « presenze eccellenti ». La prima è quella del dottor Mario Draghi, direttore generale del Tesoro. A questi nel corso di una sua audizione da parte della commissione Bilancio della Camera dei deputati il 3 aprile scorso, veniva contestata, fra l'altro, da parte di uno dei proponenti che ne fece oggetto di una interrogazione, la sua presenza a bordo dello yacht e le reali finalità di quell'incontro. Si legge in tale documento parlamentare:

« Mario Draghi affermava che l'interrogante aveva inoltre citato un episodio che lo riguarda personalmente. Un giornale aveva descritto quella sua partecipazione come se si trattasse di parte di una manovra oscura. La storia è molto semplice: si

svolgono molte conferenze in cui si espongono i piani di privatizzazione; nel caso in questione, stante la fase molto preliminare, si esponevano le intenzioni, le idee, il pensiero sulle privatizzazioni di questo o quell'economista o del direttore generale del tesoro.

Il suo intervento fu pubblico, è stato stampato e può essere quindi consultato. Dalla sua lettura si evince la sua estrema cautela nel pronunciarsi prima che il Parlamento e il Governo avessero espresso le loro opinioni.

Ringraziava l'interrogante di avere parlato di quell'episodio. Una di queste conferenze era prevista sulla nave della regina Elisabetta e quindi del governo inglese, come si sarebbe potuta tenere nella sala di un albergo o in una sala per congressi. Ricevette l'invito di partecipare al convegno e di svolgere l'introduzione. Trovando però tale invito un po' "esotico", chiese l'autorizzazione al ministro dell'epoca, che non sollevò alcuna obiezione ed anzi lo invitò a parteciparvi.

Pensando che la nave si sarebbe staccata dal molo e che per una intera giornata di navigazione si sarebbe trovato in contatto con quelli che potenzialmente sarebbero stati i suoi clienti per i mandati da dare per le privatizzazioni, chiese che la partenza della nave fosse ritardata. Così, dopo aver svolto l'introduzione se ne andò e la nave partì senza di lui. In questo modo evitò, in maniera assoluta, ogni possibile sospetto di partecipazione o di commistione con i banchieri d'investimento, con le società a partecipazione statale, con alcuni di quelli che oggi ricoprono la carica di ministro e che allora rimasero a bordo della nave.

Ringraziava dunque l'onorevole Parlato di avergli dato la possibilità di precisare i termini della vicenda. Quanto alla teoria del complotto, da molte parti si è detto...

L'interrogante chiedeva scusa, ma replicava che si trattava di un interesse delle multinazionali, che non coincideva con il nostro. Dal loro punto di vista fanno bene, affermava Mario Draghi, direttore generale del tesoro, il quale mo-

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da dodici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei componenti della Commissione stessa, è scelto tra i deputati che abbiano un'anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) i lavori effettivamente compiuti nelle zone terremotate colpite, in provincia di Foggia, dal sisma del 1980;

b) la corrispondenza tra i lavori progettati e quelli realizzati, anche con riferimento alle varianti;

d) la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, tecnici compresi, ai fini della fruizione dei benefici di legge per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati;

d) le riparazioni e le ricostruzioni effettivamente eseguite per opere comunque finanziate;

e) il numero delle pratiche, per le quali non vi è stata ancora erogazione di fondi, istruite ai sensi di leggi statali e regionali, anche al fine di rilevare la ri-

concretamente liberiste, gli argomenti che furono dibattuti tra i partecipanti all'incontro del 2 giugno 1992, sullo yacht « Britannia », appaiono poter essere stati funzionali a tutto quanto è successivamente accaduto, e cioè: dopo la ferrea volontà manifestata nella difesa della lira e circa il suo mantenimento nello SME, attacchi speculativi alla lira da parte delle multinazionali, decisione di svalutarla, riduzione del valore delle aziende da dismettere ed inserimento organico delle banche di affari e delle finanziarie anglo-americane nel processo di mercato — ulteriormente allargato — di dismissioni, a costi stracciati, marco a mille lire ed altro ancora. Tutto ciò conferma come vi siano numerosi aspetti oscuri, se non torbidi, non solo nell'incontro sul « Britannia » ma in tutto quel che ne è seguito, non casuali ma teleguidati dalla finanza internazionale nella vicenda della svalutazione della lira e del processo di dismissioni in atto,

con un danno colossale all'economia italiana. Mentre al riuardo restano anche da chiarire le responsabilità di quelle aziende italiane, di quegli alti funzionari dello Stato, di quegli autorevoli esponenti politici che, a fronte delle speculazioni sulla lira, della sua svalutazione e delle programmate « dismissioni » a perdere, avessero per miopia politica, per comportamenti superficiali irresponsabili o — addirittura — per atti ipotizzabili come di alto tradimento nei confronti dello Stato italiano, permesso o addirittura favorito il prodursi della stessa svalutazione della lira ed il dispiegarsi di un criminoso disegno di « dismissioni a perdere » del patrimonio industriale pubblico.

Da quanto precede, onorevoli deputati, traiamo il convincimento che la vostra responsabilità istituzionale vi porterà a condividere con noi la necessità di costituire al più presto la Commissione parlamentare di inchiesta che vi proponiamo.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 61

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato AGOSTINACCHIO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla destinazione ed erogazione dei fondi destinati alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980 in provincia di Foggia

Presentata il 24 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella provincia di Foggia lo sperpero dei fondi destinati agli interventi diretti alla riparazione ed alla ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto è sotto gli occhi di tutti.

Nelle campagne non sono stati ricostruiti i fabbricati rurali per la ripresa produttiva delle aziende, ma ville, piscine, campi da tennis, come si rileva da procedimenti penali in corso. Nei centri abitati molto spesso i lavori finanziati non sono stati realizzati, pur essendovi stato il materiale esborso di denaro.

Insomma, a tredici anni di distanza dal terremoto si scoprono gravi irregolarità connesse alla erogazione dei fondi stanziati, con la conseguente realizzazione di uno sperpero di denaro pubblico senza precedenti, che incide nella maniera che

tutti conoscono sull'economia familiare dei cittadini, gravati da una pressione fiscale non più tollerabile.

Il mancato intervento dello Stato, che non ha operato seri controlli, ha prodotto e produce una classe di potere strettamente collegate alle « anomalie » della gestione del dopo-terremoto.

Ad Ascoli Satriano risultano eletti alla carica di sindaco e di consigliere soggetti per i quali vi è richiesta di rinvio a giudizio per reati quali l'associazione per delinquere, la truffa aggravata, l'abuso in relazione a presunte operazioni illecite riferite ai pagamenti di somme, che sarebbero state utilizzate per realizzare strutture non agricole, comunque difformi rispetto alle opere progettate.

Tale dato ha costituito e costituisce un fattore inquinante, soprattutto nelle pic-

g) chi furono coloro che parteciparono direttamente o per interposta persona alle operazioni di attacco alla lira e di svalutazione della stessa e in quale misura ciascuno;

h) se esiste un nesso causale tra i provvedimenti approvati dal Governo nel corso della prima parte del 1992, relativamente alla tassazione dei conti correnti bancari ed alla gestione dei debiti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e della Federconsorzi nei confronti delle banche estere, ed i successivi disavanzi della bilancia dei pagamenti;

i) se per i provvedimenti di cui alla lettera h) vi sia stata una preventiva concertazione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, nonché una valutazione congiunta sulle inevitabili ripercussioni monetarie provocate, e comunque quali siano stati i rapporti formalmente e sostanzialmente intercorsi prima, durante e dopo la svalutazione della lira;

l) se tra coloro che parteciparono all'incontro di cui alla lettera c) vi fossero anche i soggetti che parteciparono alle operazioni speculative che portarono alla svalutazione della lira e se vi fossero altresì soggetti impegnati direttamente o indirettamente nella valutazione delle aziende italiane da dismettere o impegnate in qualunque modo nelle relative dismissioni;

m) se, anche in base ai risultati degli accertamenti della Commissione stessa, siano da ritenersi adeguati la ripartizione delle competenze e l'assetto delle relazioni tra Banca d'Italia e Ministero del tesoro.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari, assicurando comunque la rappresentanza di ogni componente politica costituita in gruppo.

a legge, all'attivazione di iniziative discutibili sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico, ad una gestione non oculata delle società collegate.

La Corte dei conti ha rilevato, inoltre, come neppure il commissariamento, provvedimento per sua natura straordinario, abbia prodotto il benché minimo effetto, pur protraendosi oltre ogni limite temporale ragionevole. Di qui la necessità di evitare manovre atte ad offuscare le eventuali responsabilità o ad incentivare la privatizzazione di attività che rientrano a pieno titolo nel carattere pubblicistico previsto dal legislatore.

La legge fondamentale istitutiva dell'Ente e che ha riordinato anche le altre imprese produttrici e consumatrici di cellulosa, è la legge 13 giugno 1935, n. 1453: essa ha definito i compiti che sono precipuamente di indirizzo e di controllo della produzione della cellulosa e della produzione e vendita della carta.

Con il regio-decreto 26 settembre 1935, n. 1932, sono stati disciplinati in modo organico gli scopi dell'ENCC, ed una legislazione successiva ne ha modificato i settori d'intervento (regio decreto-legge 2 novembre 1936, n. 2189, convertito dalla legge n. 2726 del 1937, leggi n. 868 del 1940, n. 1293 del 1965, e decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 1968).

Le funzioni dell'ENCC sono state ridefinite con un decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1979 che individua tra i campi d'intervento dell'Ente lo sviluppo e la fabbricazione della cellulosa in Italia, l'incentivazione della produzione e dell'impiego di materie prime nazionali per la cellulosa diverse da quelle agricole, la disciplina della produzione e distribuzione della cellulosa e della carta prodotte sul territorio nazionale o importate, con particolare riguardo alla carta per giornali, alle rilevazioni statistiche, provvidenze a favore della stampa e dell'attività di ricerca sperimentale. Per il perseguimento di tali fini sono stati imposti contributi obbligatori a carico di imprese del settore (per il 1991 pari a 162 miliardi e 300 milioni), il cui gettito costituisce l'entrata più cospicua dell'Ente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sciolse il consiglio direttivo dell'Ente, composto da un rappresentante rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, da un coltivatore delle piante da carta, da un produttore, rispettivamente, di cellulosa per carta, di carta per giornali, di carte e cartoni vari, da un editore, rispettivamente, di giornali quotidiani, di giornali periodici, di libri e riviste, da un industriale cartotecnico, da un commerciante di carta e cartoni, da un giornalista professionista, tutti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria; da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali e da cinque esperti scelti dallo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconosciuta competenza in materia.

Nel 1983 fu riordinato l'Ente poiché nel frattempo, come la stessa Corte dei conti ebbe modo di censurare più volte, l'Ente nel 1979 aveva affidato alla Società agricola forestale per le piante da cellulosa e da carta Spa, la SIVA (Società immobiliare via Assisi Spa) e la RESS Spa (Società ricerca economica statistica servizi Spa), rilevando che le finalità dell'ENCC di esclusivo interesse pubblico erano perseguibili direttamente dall'Ente e non, com'è invece avvenuto, trasferendo tali attività a società di diritto privato.

La stessa Corte dei conti, ritenendo giustamente la eccezionalità della gestione commissariale più volte confermata, ha dichiarato non conforme a legge il mantenimento di tale gestione. Non solo il commissariamento non ha prodotto il risultato auspicato ma è continuata l'autonomia gestionale trasformando sempre più l'Ente in una *holding* finanziaria dove i compiti operativi sono affidati alle società controllate, evadendo e modificando l'impianto originale istituito dal legislatore.

Oltre a ciò l'Ente ha disposto, al di fuori di ogni finalità istitutiva, con nota n. 2216 del 10 luglio 1989, la partecipa-

e con gli stessi obblighi dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni strumento procedurale previsto dalle leggi penali, civili ed amministrative, in quanto applicabili.

2. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti in discipline economiche e finanziarie.

3. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, presentando al Presidente della Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini.

ART. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82, primo comma, della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle funzioni e della gestione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di accertare:

a) le eventuali responsabilità penali connesse alla gestione finanziaria dell'ENCC e delle società partecipate, che hanno comportato distrazione di fondi e di risorse che la legge aveva destinato a pubblica utilità;

b) quali settori di attività, attribuiti all'ENCC per legge, siano da salvaguardare e quali siano da potenziare al fine di un riordino dell'Ente stesso;

c) quali attività debbano essere dismesse perché risultanti in contrasto con i fini istituzionali dell'ENCC.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati procede alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti di cui al comma 1.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati fra i componenti della stessa.

3. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. Prima dell'inizio della sua attività la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprendente le regole per lo svolgimento delle audizioni e delle testimonianze.

2. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento di cui al comma 1.

ART. 4.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, rese pubbliche a mezzo di trasmissioni televisive a circuito chiuso. Il presidente della Commissione può tuttavia decidere, per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità.

2. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si dovrà fare menzione nella relazione conclusiva di cui all'articolo 6, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre inchieste in corso.

3. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

ART. 5.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri

ART. 3.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

ART. 4.

1. La Commissione per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1 può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie.

2. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure che ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta.

ART. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta avente il compito di accertare:

a) il fondamento o meno della opportunità di mantenere la lira nel Sistema monetario europeo (SME) e di difenderla a lungo con l'utilizzo di cospicua parte delle riserve della Banca d'Italia;

b) l'entità delle risorse occorse per realizzare la difesa della lira sui mercati valutari;

c) i nomi dei partecipanti, con la qualifica da ciascuno rivestita, all'incontro che ebbe luogo il 2 giugno 1992 a bordo dello yacht « Britannia », sia durante il periodo di ormeggio nel porto di Civitavecchia sia durante la sua navigazione nelle acque territoriali italiane;

d) le relazioni e gli interventi svolti da ciascuno dei partecipanti all'incontro di cui alla lettera c);

e) se gli avvenimenti occorsi durante il mese di settembre del 1992, che hanno determinato la svalutazione della lira, siano il risultato di circostanze esogene ed imprevedibili oppure siano stati in qualche modo causati da comportamenti non armonizzati tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, e se direttamente o indirettamente siano collegati all'incontro di cui alla lettera c);

f) se i comportamenti e le dichiarazioni delle autorità politiche e monetarie abbiano contribuito a dare una immagine di mancanza di coordinamento nella gestione della politica monetaria, tale da favorire posizionamenti speculativi al ribasso sulla valuta ad opera di gruppi finanziari italiani o stranieri;

zione delle società SIVA e SAF controllate dalla Nuova cartiera di Arbatax Spa con un impegno finanziario di 72 miliardi di lire. Ciò, oltre agli impegni successivi, rientrava forse tra i compiti istituzionali, al di là del merito, del salvataggio e del risanamento industriale? Così la costituzione della Spa PAICA in Cremona, poi liquidata con un impegno per l'ENCC di 12 miliardi di lire (andati in fumo), si è trasformata in un ingente danno economico al patrimonio pubblico ed a ciò vanno legate precise responsabilità. Anche a questo riguardo inutilmente la Corte dei conti aveva richiamato l'autorità di Governo ai necessari risolutivi interventi, ma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che doveva vigilare ha continuato ad evadere colpevolmente dalle proprie responsabilità formulando pareri favorevoli a tutti i bilanci.

Alle responsabilità dell'esecutivo ed in particolare a quelle dei Ministeri competenti, si sommano quelle di chi, negli anni prima e dopo il commissariamento dell'Ente, ha avuto modo d'intervenire nella sua gestione ed in quella delle aziende partecipate, con particolare riferimento all'oggetto societario ed ai fini stabiliti dal legislatore.

Oggetto di attenzione anche da parte del Parlamento, attraverso la sua attività di sindacato ispettivo, sono state le iniziative, tra le più diverse, quali:

1) l'acquisto di una proprietà di circa 1.330 ettari in Pira Pytá, alto Paramà in Paraguay costituendo l'agenzia *SAF Paraguay* con finanziamento da parte della Banca interamericana di sviluppo (BID) e successive alienazioni della stessa dopo breve periodo, con cessione dell'Istituto *Bienestar Rural* (IRB);

2) le forniture di materiale vivaistico alla Autostrade gruppo IRI-TECNA per impieghi autostradali;

3) le attività zootecniche e le coltivazioni collegate;

4) le attività di sistemazione di parchi e giardini a terzi, compresi dirigenti delle società partecipate dell'ENCC;

5) gli arredamenti in foresterie aziendali;

6) l'acquisto da parte di terzi di produzioni vivaistiche diverse da quelle oggetto di sperimentazione, da ricoltivare presso terzi già operanti nel mercato;

7) la commercializzazione di diverse tipologie di carta (carta da fotocopie, blocchi *notes* e quaderni scolastici) con immissioni sul mercato e pesanti proposte da parte del settore interessato, giungendo perfino alla formale diffida da parte di operatori del settore;

8) la gestione della riscossione dei contributi alle imprese, la mancata riscossione e le facilitazioni sulla stessa riscossione, compresa la maturazione d'interessi;

9) il disavanzo dovuto alle agevolazioni per forniture ai giornali di partiti;

10) la gestione dei progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo e l'affidamento a società terze per la loro realizzazione.

Per tutte le considerazioni svolte sopra appare necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta tesa a chiarire, nella fase in cui il Parlamento affronta il problema del riordino dell'ENCC, quali settori di attività di questo Ente siano da salvaguardare, quali da potenziare in riferimento alla pubblica utilità, e a far luce, al tempo stesso, sulle responsabilità di quanti, nella gestione dell'Ente, delle imprese partecipate e delle diverse gestioni commissariali ed in particolare dell'organo di vigilanza (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), hanno portato alla distrazione di risorse che il legislatore aveva destinato a pubblica utilità.

strava di avere difficoltà a convincersi di una corretta visione dei drammi del nostro tasso di cambio, da settembre ad oggi. Aveva pure difficoltà a convincersi del fatto che esista un complotto internazionale, magari di paesi non europei, e che il sistema monetario europeo si disgreghi (una teoria, questa, abbastanza popolare).

Gli riuscì altresì difficile comprendere come il tasso di cambio di quella che è la quinta o la sesta potenza industriale del mondo, possa essere influenzato da operatori, tutto sommato individuali, o da tre, quattro, cinque o anche dieci banche di investimento, su un arco temporale ormai molto lungo.

Trovava invece più persuasivo sostenere che fossero stati la nostra situazione debitoria e di finanza pubblica e, prima ancora, il risultato del *referendum* danese sul trattato di Maastricht, con la messa in dubbio del tracciato verso l'unione economica e monetaria, ad influenzare il nostro tasso di cambio.

L'interrogante dichiarava che la sua tesi però gli pareva essere stata oggetto di una proposta d'inchiesta parlamentare per la individuazione degli speculatori che avrebbero costretto la Banca d'Italia a svalutare e che quindi si trattava di soggetti fortissimi e non certo di singoli!

Replicando Mario Draghi, direttore generale del tesoro, affermava che quello dei cambi è un libero mercato. Ci possiamo chiedere perché il costo della difesa della lira sia stato così elevato. Per difendere la lira occorre portare i tassi d'interesse ai livelli (30, 40 e persino il 500 per cento) raggiunti da altri paesi. Nel nostro caso portare i tassi d'interesse a certi livelli significa automaticamente aumentare il costo del debito pubblico, che da noi ha una media di vita di due anni: significa dover dire ai cittadini che saranno costretti a pagare altre tasse per sostenere tali livelli d'interesse: il che è socialmente, politicamente, economicamente e tecnicamente difficilmente proponibile.

Ne consegue che l'operatore di mercato ha tratto da tale situazione la conclusione (è il caso della Gran Bretagna) di un eccessivo costo della difesa del cambio e

quindi ha, come si dice, speculato contro la lira.

Ebbene, egli trovava più persuasive queste spiegazioni di quelle di un complotto o di una manovra: né pensava che la variazione del cambio sia stato un fatto premeditato per aumentare il profitto di future operazioni di dismissione ».

Si può giudicare in molti modi quanto Draghi affermava ma una circostanza appare significativa: egli abbandonò la nave quando comprese che avrebbe dovuto trattenerci « ancora » con i suoi « futuri clienti »: le multinazionali d'affari alle quali sarebbe stata affidata — Draghi dunque ne era informato sin da allora !!! — la gestione delle privatizzazioni, in un quadro preordinato e consolidato quel 2 giugno 1992.

L'altra « presenza eccellente » a bordo fu quella del senatore Andreatta, esponente politico accesamente liberista, poi recentemente divenuto Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Proprio in questi giorni, Andreatta, come a suo tempo Romano Prodi, ha affermato che non possono essere posti limiti alle aziende da dismettere perché non ci sono settori strategici da difendere!!!

In un altro recente atto ispettivo è stato chiesto, riguardo a tale sua presenza a bordo del « Britannia », se sia noto quanto ha pubblicato l'*Executive intelligence review* a pagina 30 del numero del 18 marzo scorso, e cioè che tra i partecipanti alla riunione sul panfilo della regina Elisabetta d'Inghilterra, che si tenne il 2 giugno 1992, per discutere delle « privatizzazioni » vi sarebbe stato anche il senatore Andreatta, poi divenuto Ministro del bilancio e della programmazione economica, e quali posizioni siano state espresse da rappresentanti del Governo in quella occasione e se eventuali conclusioni emerse in quella circostanza siano compatibili con la politica del Governo italiano.

Alla luce del ruolo cui il senatore Andreatta è assunto ed alla coerenza, che non può essergli negata, delle recentissime sue dichiarazioni sulla più completa apertura alle privatizzazioni, con le sue tesi

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 60

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUZIO, CARCARINO, LUCIO MAGRI, CAPRILI, RENATO ALBERTINI, AZZOLINA, BACCIARDI, BARZANTI, BENEDETTI, BERGONZI, BOGHETTA, BOLOGNESI, BRUNETTI, CALINI CANAVESI, CANGEMI, CRUCIANELLI, GUERRA, DOLINO, DORIGO, FISCHETTI, GALANTE, GARAVINI, GORACCI, LENTO, MANISCO, RAMON MANTOVANI, MARINO, MITA, RUSSO SPENA, SESTERO GIANOTTI, SPERANZA, TRIPODI, VENDOLA

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle funzioni e sulla gestione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC)

Presentata il 20 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Parlamento più volte si è tentato di discutere della riforma dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), attraverso i progetti di legge n. 2857 del 9 giugno 1988, n. 5517 del 7 marzo 1991, n. 2194 del 2 febbraio 1993 e a tutt'oggi, per gravi responsabilità dei Governi ed in particolare del Ministero competente, il rischio che avanza è che in assenza di una radicale verifica degli atti e delle decisioni fin qui assunte dagli organi preposti si voglia dare copertura ad una gestione non trasparente dell'ENCC.

L'istituzione di un organismo parlamentare di verifica che individui moda-

lità e tempi di recupero delle attività che l'Ente esercita e che faccia piena luce sulle responsabilità della gestione è urgente e non rinviabile, pena la soppressione dell'Ente stesso e la mancata salvaguardia di quanto ancora di positivo questo Ente di diritto pubblico può svolgere in alcuni settori di interesse nazionale. Siamo oggi nel periodo più critico dall'epoca della sua fondazione: sono in parte venute meno le ragioni che ne avevano suggerito l'istituzione, ma a ciò si aggiunge un'evoluzione nel tempo verso attività spesso contrastanti con i fini istituzionali che hanno portato all'ammissione di assetti organizzativi non più conformi

mento del collocamento delle azioni, il possibile conflitto d'interesse tra lo Stato che vuole incassare tanto e subito e la società, che ha l'esigenza di non penalizzare gli investitori". E il mercato delle consulenze fiorisce ».

Se tutto ciò non bastasse, rileggiamo allora quanto diffuso dall'*Executive Intelligence Review* il 14 giugno 1993 in un lungo e analitico documento che, a pagina 3, così si esprimeva:

« A questo punto occorre dedicare qualche riga alle finanziarie di Wall Street che svolgono un ruolo decisivo nella privatizzazione delle imprese pubbliche italiane. Sono tre le ditte impiegate all'uopo come "consulenti" del governo in carica: Goldman Sachs, Merrill Lynch e Salomon Brothers, lo stesso Ministro dell'industria Giuseppe Guarino, che sembra contrario ad una svendita del patrimonio industriale raccolto nelle ex-partecipazioni statali, sembra nel contempo riporre fiducia in queste tre finanziarie, i cui dirigenti incontrò il 17 settembre scorso nel corso di un viaggio a New York.

Sono molti attualmente a ritenere che la Goldman sia la più potente finanziaria di Wall Street, posizione conquistata almeno a partire dal 1991, quando scoppiarono gli scandali di *insider trading* che la coinvolgevano assieme alla Salomon Brothers. Il presidente della Goldman Sachs, Robert Rubin sarà il capo del Consiglio per la Sicurezza nazionale del Presidente Clinton. Questo posto dovrà essere un "ufficio di guerra economica" in stile britannico, che opererà verso quelli che l'ex capo della CIA William Water chiamò "gli alleati politici e militari dell'America che sono suoi rivali economici". Rubin non è il primo dirigente della Goldman Sachs che ricopre una carica nel governo americano. Prima di lui l'attuale vice presidente, Robert Hornats, fu consigliere di Henry Kissinger al Dipartimento di Stato e un altro *senior partner*, John Whitehead fu Sottosegretario di Stato con Ronald Reagan. La Goldman Sachs è uno dei più influenti manipolatori dei prezzi del pe-

trolio e del valore delle moneta, che determina tramite la sussidiaria Y. Aron Co., che opera sul mercato delle merci e dei *futures*. La Goldman Sachs ha rafforzato la sua presenza in Italia aprendo nel 1992 un "ufficio operativo" a Milano. Più avanti vedremo il ruolo cruciale che essa ha svolto nella crisi della lira e nella partita delle privatizzazioni.

La Salomon Brothers domina, assieme alla Goldman Sachs, il commercio di greggio mondiale. La Salomon possiede anche la Svizzera Phibro (Philipp Brothers), che opera nel settore delle materie prime. Nel 1989 la Phibro fu coinvolta in un caso di riciclaggio di milioni di dollari ricavati dalla vendita di cocaina negli Stati Uniti. I soldi venivano riciclati dalla banda chiamata "la Mina", che lavorava per il cartello della coca colombiano, nella Phibro Precious Metal Certificat.

Dopo gli scandali di *insider trading* e speculazioni sui buoni del Tesoro USA scoppiata nel 1991, ci fu un completo rinnovo dai vertici della finanziaria. Il nuovo presidente, attuale azionista di maggioranza, è Mr. Buffett, originario del Nebraska. Buffett, oltre ad essere amico intimo di George Bush, è anche il principale azionista del "Washington Post" e della rete televisiva ABC. Egli possiede vasti interessi anche nell'American Express (dal cui consiglio di amministrazione fa parte Henry Kissinger). La Warren Buffett Foundation, la fondazione intestata a suo nome, finanzia cause antidemografiche, come quelle lanciata da organizzazioni americane come Negative Population growth, Planned Parenthood, l'Associazione per la Sterilizzazione Volontaria e il Population Council.

La Merrill Lynch è famosa per il ruolo che svolse in una sensazionale operazione di riciclaggio del denaro tra l'Italia, la costa orientale degli Stati Uniti e Lugano. Si tratta della "pizza connection", che portò al processo in cui la famiglia mafiosa newyorkese dei Bonanno fu accusata di aver riciclato circa 3.5 miliardi di dollari fino a quando fu arrestata, nel 1984. Per i loro traffici avevano usato la sede centrale di New York e gli uffici di Lu-

lizzato!) di ogni imprenditore disonesto. La legislazione odierna in materia di lavoro temporaneo è insufficiente e, d'altra parte, risulta impossibile rifarsi alla legislazione europea che, così com'è concepita, rappresenterebbe una legalizzazione del « caporalato » attraverso l'istituzione di agenzie di collocamento private accanto a quelle pubbliche. Il problema, come si può comprendere, è grave e tale gravità è avvalorata ancor più dalle risultanze della relazione presentata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (vedi atti sulla regione Puglia) nella quale si evidenzia il chiaro accordo collusivo tra il caporalato e la criminalità organizzata che sfrutta tale sistema di intermediazione per controllare la forza-lavoro. Spetta, quindi, al Parlamento mettere in moto quelle iniziative che consentano, attraverso un'adeguata legislazione, di affrontare una delle piaghe più vergognose del Mezzogiorno d'Italia.

La proposta di inchiesta parlamentare che sottoponiamo all'esame della Camera è composta di sei articoli.

È stata individuata la necessità di costituire una Commissione monocamerale

per snellire i lavori anche in previsione dei tempi brevi previsti per l'attuale legislatura (articoli 2, 4, 5).

L'articolo 6, inoltre, prevede che la Commissione completi i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento ed entro i successivi trenta giorni presenti la relazione conclusiva.

Si sottolinea, inoltre, la necessità di esaminare il fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno particolarmente nelle regioni Puglia, Basilicata e Campania, pur avendo presente che tale fenomeno si presenta anche in altre regioni (articolo 1).

La Commissione avrà il compito di accertare (articolo 3) l'entità e le modalità del mancato rispetto delle norme del collocamento, di quelle contrattuali e di sicurezza nel trasporto della manodopera e di indagare sulla penetrazione della criminalità organizzata nel comparto agroalimentare.

La Commissione indagherà, altresì, sull'estensione del fenomeno delle molestie sessuali nei confronti delle lavoratrici e sulle condizioni di vita e di lavoro degli extracomunitari impiegati nelle aree agricole meridionali.

A più riprese la stampa economica ha indicato il ruolo della finanziaria statunitense *Goldman Sachs* nell'avviare i movimenti speculativi contro la lira, e sono stati anche fatti i nomi delle grandi banche, degli investitori istituzionali e dei fondi pensione stranieri che l'hanno seguita su questa strada. Pare che — ma occorrono prove sicure — persino importanti istituti italiani, secondo voci raccolte da autorevoli fonti sindacali, si sarebbero messi a speculare contro la moneta nazionale.

Sancito così dal CIPE l'ingresso delle multinazionali, delle banche di affari, dei grandi mediatori internazionali, appare molto chiaro il raccordo tra quanto avvenne quel 2 giugno 1992 a bordo dello yacht « Britannia » e la clamorosa svalutazione nel settembre della lira dopo gli attacchi speculativi mossi alla lira e la citata delibera del CIPE, anche alla luce di quanto circa un mese prima, esattamente il 22 novembre 1992, Rossella Bocciarelli aveva pubblicato su *L'Espresso*:

« Sono i più accesi sostenitori del piano Barucci per le privatizzazioni: lodano la filosofia, apprezzano il realismo, applaudono il piglio deciso dimostrato dal ministro del tesoro. Per le schiere sempre più folte dei mediatori d'affari stranieri in visita in Italia il progetto fabbricato a via XX Settembre non ha lati deboli.

E come dar loro torto? Nessun *merchant banker* che si rispetti si lascerebbe sfuggire l'occasione di partecipare da protagonista all'ultimo grande *business* del secolo. Soltanto per l'Iri e l'Eni, nel biennio 1993-94, lo Stato vuole rastrellare 20 mila miliardi attraverso vendite e smobilizzi: se a questa cifra si applicano le percentuali ottenute in giro per il mondo dalle grandi banche d'affari negli anni d'oro delle privatizzazioni, quando le commissioni oscillavano tra il 3 e il 9 per cento del prezzo di cessione, i possibili ricavi della "campagna d'Italia" variano tra i 600 e i 1.800 miliardi. E per guadagnarsi il paradiso di un grosso collocamento in Borsa o di una grande operazione di cessione di aziende e banche pub-

bliche, ciascuno combatte a denti stretti la battaglia delle tariffe stracciate sulle consulenze iniziali.

Così hanno fatto, per esempio, le diciotto *merchant bank* che si sono affrettate a presentare per scritto le loro credenziali all'INA, offrendo prezzi molto al di sotto degli *standard* internazionali per le perizie di valutazione del gigante assicurativo pubblico. Così i banchieri inglesi e americani pensano di fare ora con l'Enel, che deve studiare come collocare le azioni e decidere quando incorporare le attività di costruzione di impianti.

Ma chi sono gli uomini chiamati a giocare la partita italiana per conto delle grandi banche straniere? E quali sono i loro assi nella manica? La squadra della Merrill Lynch è in primo piano: si è infatti aggiudicata il ruolo di *financial advisor* del Credito Italiano per l'asta competitiva sul 67 per cento della quinta banca italiana, di proprietà dell'IRI, e ha ottenuto un mandato da parte di un gruppo straniero per l'assistenza all'acquisto della Nuovo Pignone, dell'ENI. A guidarla è Adriano Dispenza, 44 anni, da cinque *managing director* presso la sede londinese del gruppo americano, dopo un'esperienza alla *First national bank of Chicago* e alla Morgan Grenfell. Il grosso *atout* della banca americana sta nella capacità di collocare titoli sul mercato internazionale: nei primi nove mesi del 1992, infatti, Merrill Lynch ha sottoscritto circa 120 miliardi di dollari tra obbligazioni e azioni (il 13,4 per cento delle nuove emissioni in tutto il mondo).

È molto probabile, però, che a convincere l'IRI abbia contribuito una politica decisamente aggressiva sul prezzo della consulenza. Senza contare che lo sviluppo della "campagna d'Italia" viene seguito personalmente dal *Chairman* della Merrill, William Shreyer, che quest'anno è venuto già due volte a Roma a perorare la propria causa.

Ma se la banca americana non esita a schierare i suoi pezzi da novanta per risultare più convincente presso enti pubblici e Governo, c'è chi gioca altre carte e

c) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera agricola a fini di lucro;

d) il funzionamento dei controlli pubblici sulle norme di cui alle lettere a) e b) effettuati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dagli ispettori del lavoro; se esiste o meno un controllo sistematico e non sporadico del trasporto illegale di lavoratori effettuato dai « caporali » sulle principali arterie di transito della manodopera;

e) l'organizzazione delle linee pubbliche e private autorizzate al trasporto della manodopera agricola nelle zone interessate al fenomeno del cosiddetto « caporalato »;

f) l'entità e le modalità dell'evasione contributiva nelle zone interessate al fenomeno da parte delle imprese del settore agro-alimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei « caporali »;

g) le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale adoperate da parte dei « caporali » nei confronti della manodopera femminile;

h) la penetrazione della criminalità organizzata nel settore agro-alimentare tramite il controllo del trasporto illegale della manodopera;

i) la presenza, le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori extracomunitari nelle aree agricole meridionali, nonché il loro rapporto con le popolazioni locali.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

la guerra finanziaria contro la lira, che l'ha portata fuori dallo SME, l'economista Romano Prodi che, durante il convegno presso l'Assolombarda del 30 settembre 1992 (solo tre mesi dopo il "protocollo-Britannia"), parte in tromba, suggerendo di privatizzare alla grande tutto lo stivale, vendendo le banche d'interesse nazionale (Comit, Credito Italiano, Banca di Roma), più il San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena e l'INA.

A questo punto, la matassa comincia a districarsi. Alcuni nodi vengono al pettine. Certe politiche si possono spiegare. Anche la svalutazione della lira è stato soltanto un comodo affare per le finanziarie di Wall Street. Calcolato in dollari, l'acquisto delle nostre imprese da privatizzare è diventato infatti, per gli acquirenti americani, meno costoso del 30 per cento. La lira si va assestando, ormai, sul valore politico di circa 1.000 lire a marco, esattamente come da richiesta (imposizione) internazionale.

Ma non bisogna stupirsi. Il disegno di espansione delle grandi finanziarie anglo-americane è noto e viene da lontano.

La società Mont Pelerin, che per 12 anni ha dominato l'economia inglese, sir Leon Brittan, ex commissario della CEE e vecchio esponente del Governo della Thatcher, il club segreto dei Bilderberg (frequentato dal nostro Agnelli, da Kissinger, da Rothschild), i loro associati newyorkesi della Goldman Sachs, della Merrill Lynch, della Salomon Brothers, i loro sostenitori nel Fondo Monetario Internazionale, nell'OCSE, etc. Personaggi, sigle e organizzazioni che non spuntano a caso, fanno parte della storia. Sono la storia. Ricorrono in tutti i più importanti processi di trasformazione dell'economia mondiale. Tre di queste finanziarie, ad esempio, sono direttamente "interessate" alle nostre privatizzazioni. Collaborano, infatti, col Governo Amato.

Vediamo qualche dettaglio che le riguarda:

La Goldman Street (la prima di Wall Street, adesso anche con sede "operativa" a Milano), è uno dei più influenti manipo-

latori del prezzo del petrolio e del valore della moneta. Il suo *leader* supremo, Robert Ruin, sarà il capo del consiglio di sicurezza nazionale del neo-Presidente Clinton.

La Salomon Brothers gestisce il greggio mondiale ed opera prevalentemente nel settore delle materie prime. Il suo nuovo presidente, Warren Buffett, è il principale azionista del *Washington Post*, della rete televisiva Abc e ha forti interessi nella Wels Fargo Bank e nell'American Exspress.

La Merrill Lynch, infine, incaricata dall'Iri, il 9 ottobre scorso, di preparare la privatizzazione del Credito Italiano, ha occupato spesso le cronache per alcune operazioni di riciclaggio del denaro sporco tra l'Italia, la costa orientale degli Stati Uniti e Lugano (la famosa « pizza connection », il processo alla famiglia mafiosa newyorkese dei Bonanno) ».

« Fantaeconomia » potrebbe dire qualcuno. Ebbene siamo convinti del contrario, e traiamo la nostra convinzione da non pochi elementi. Leggiamo in una delle proposte di inchiesta parlamentare presentate (doc. XXII, n. 34):

« Più di venti anni fa l'allora governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, in un saggio pubblicato nella rivista *Banca-ria*, dal titolo « Eurodollaro: piramide di carta ? »: metteva in guardia sulle conseguenze destabilizzanti dell'eccessiva liquidità immessa dagli Stati Uniti sul mercato mondiale, ove per ogni dollaro impiegato a saldo di effettivi scambi di beni e servizi, se ne vedevano vagare altri 15 alla continua ricerca di impegni speculativi. Nei mesi scorsi questi effetti di destabilizzazione si sono scaricati pesantemente sulla costruzione di un pacifico assetto unitario, in Europa, assumendovi di fatto, secondo alcune interpretazioni da vagliare più attentamente, il ruolo di una forza ostile.

Una constatazione allarmata è venuta, del resto, dallo stesso segretario al tesoro statunitense, Nicholas Brady, che, intervenendo all'ultima assemblea del Fondo mo-

attraverso una necessaria verifica approfondita dei fatti che solo un'inchiesta parlamentare può consentire.

La tesi del Governo, esplicitata molto concisamente dal Ministro del tesoro Barucci nel rispondere il 26 febbraio di quest'anno ad un atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Caradonna in ordine all'incoerenza della Banca d'Italia, attestata per mesi sulla difesa della lira con caparbia convinzione, e nella mai sufficientemente deprecata sua « autonomia » dal Ministero del tesoro (e più ampiamente dalla politica), è stata questa:

« La politica economica italiana, dalla adesione allo SME del marzo 1979, è stata decisamente orientata, insieme con la politica estera, al rafforzamento dei vincoli comunitari intesi alla creazione di una Europa unita.

Per il buon funzionamento dello SME, la formazione dell'unione economica e monetaria è divenuta momento di primaria importanza. Il tasso di cambio ha assunto una significatività crescente, aggiungendo alla funzione propria, quella di sestante, di strumento di orientamento e di fattore di credibilità, per gli operatori e per tutte le componenti dell'economia.

Esso non rappresenta un obiettivo, ma è uno degli strumenti dell'economia.

L'Italia, partecipando agli accordi di cambio dello SME, ha aderito alla fascia di fluttuazione ristretta prevista dagli accordi stessi sulla base di scelte operate dal Governo e dai Ministri finanziari.

In relazione ai vincoli rivenienti dalla adesione allo SME, la Banca d'Italia esplica un'autonoma azione nella scelta dei mezzi finalizzati alla difesa del cambio e nella gestione della politica monetaria, utilizzando, in particolare, la manovra del tasso ufficiale di sconto e le riserve ufficiali per gli interventi sul mercato.

Per contrastare le pressioni determinatesi sui mercati valutari, secondo quanto prescritto dagli accordi SME, la Banca d'Italia ha quindi fatto ricorso a tutti gli strumenti disponibili.

Con riferimento agli avvenimenti verificatisi sul mercato monetario nel secondo

semestre 1992, è necessario richiamare alcuni fatti di rilevante importanza.

A seguito dell'esito del *referendum* danese sulla ratifica del Trattato di Maastricht, i mercati finanziari furono contrassegnati da un tasso di instabilità mai registrato nei primi sei mesi dell'anno.

Il risultato del *referendum* danese fu interpretato come un ostacolo alla realizzazione dell'unione monetaria europea tra le economie dei diversi Paesi.

Il tasso di inflazione, quindi, tornò ad essere una variabile caratterizzante le singole economie, provocando una situazione di profondo squilibrio nei mercati finanziari.

Si attivò un meccanismo per il quale coloro che detenevano attività finanziarie a lungo termine diventarono improvvisamente venditori; l'offerta di titoli a lungo termine provocò l'aumento dei tassi di interesse a lungo, che si riverberò immediatamente sull'intera struttura dei tassi. La vendita e l'attività finanziaria a lungo termine provocarono immediatamente una diminuzione dei corsi, che innescò un processo di flessione del cambio, a cui le singole autorità monetarie dei diversi Paesi reagirono con l'aumento dei tassi di interesse a breve, a tutela del cambio stesso.

La borsa perse, dunque, il 20 per cento nel breve volgere di un mese e venticinque giorni.

Corrispondentemente a questa flessione sul mercato dei corsi, si ebbe un consistente aumento dei tassi di interesse, con ripercussione sia sull'operazione di rifinanziamento della Banca d'Italia del mercato aperto che sul rendimento dei titoli di Stato.

Pertanto, la reazione ad un fatto essenzialmente politico, come la mancata ratifica del Trattato di Maastricht, stravolse i mercati dai cambi, dei tassi e dei titoli di Stato ».

Ora per resistere sino in fondo, ma per poi rinunciarvi, alla difesa della lira, la Banca d'Italia gettò al vento somme spaventose la cui entità non è stata mai ufficialmente rivelata ma che, secondo non pochi osservatori, si aggirerebbe sui

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione, unitamente ai verbali delle sedute, ai documenti ed agli atti utilizzati.

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
N. 46

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADA, MODIGLIANI, SCALIA, MUZIO, PERABONI,
COSTANTINI, ENNIO GRASSI, GRASSO, SERAFINI,
PREVOSTO, VANNONI**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse pubbliche stanziare ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64

Presentata il 18 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'abolizione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno costituisce, al di là delle valutazioni di merito, una chiara ammissione di incapacità ad espletare le funzioni di indirizzo, di gestione e di controllo da parte dello Stato. Nel complesso è l'intera pubblica amministrazione, centrale e periferica, che ha dimostrato di non essere all'altezza dei propri compiti istituzionali, lasciando che i flussi di spesa pubblica seguissero logiche assai lontane dalle finalità originali previste dalle normative e ignorando, a volte colpevolmente, il fatto che tali risorse in alcuni casi finivano per alimentare realtà economiche colluse con la grande criminalità organizzata.

Il contenzioso aperto con la Comunità europea riguardo alla scarsissima utilizzazione dei fondi strutturali nel Mezzogiorno dimostra ampiamente le grandi difficoltà

della struttura statale nell'allocazione e nella gestione delle risorse.

Spesso l'intervento pubblico, lungi dal rappresentare occasione di sviluppo per le regioni meridionali, si è invece risolto in rigidità e lungaggini burocratiche che hanno di fatto vanificato la possibilità di raggiungere gli obiettivi enunciati.

Dal punto di vista dei risultati poi si può affermare con nettezza, anche se il ragionamento necessiterebbe di ben altro spazio, che le risorse impiegate nel Mezzogiorno non hanno prodotto sostanziali inversioni di tendenza nel divario nord-sud. In altre parole l'obiettivo di avvicinare il tenore di vita e la capacità di produrre reddito del Mezzogiorno a quelli vigenti in altre zone del Paese non è stato raggiunto.

Le responsabilità non sono però solo del momento esecutivo, ma attengono anche al momento della progettazione e pre-

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » nel Mezzogiorno ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata e Campania.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo presso la Camera dei deputati.

2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, tra i membri della Camera dei deputati e convoca la Commissione perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito, in particolare, di accertare:

a) il rispetto delle norme contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola, in particolare da parte delle aziende che ricevono contributi comunitari, statali e regionali;

b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla sicurezza del trasporto di persone in relazione al fenomeno del « caporalato »;

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle agevolazioni alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. La Commissione è composta da 19 deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. È comunque garantita la rappresentanza di ogni componente politica costituita in gruppo parlamentare.

3. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un presidente, due vicepresidenti, due segretari. Per le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza della Commissione si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 2.

1. È compito della Commissione accertare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche ai fini di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento dello Stato, la destinazione e l'utilizzo delle risorse pubbliche stanziare dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e destinate alle attività produttive, a partire dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 14 agosto 1992, compresi gli interventi di agevolazione specificati al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

2. In particolare la Commissione deve:

a) accertare l'ammontare complessivo e analitico, per ogni anno, per tipologia di intervento, per ripartizione geo-

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
N. 59

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato D'AMATO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno del cosiddetto « caporalato »

Presentata il 19 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il « caporalato » ha raggiunto tale gravità da non poter essere più ignorato. Certo esso è ben noto da tempo ed è stato oggetto di numerosissime tavole rotonde, analisi storiche e socio-economiche, ma ciò non ci esime dall'« indagarlo » per individuare, finalmente, una possibile strategia di attacco. Come è noto trattasi di una patologia che ha attecchito prevalentemente nel Mezzogiorno, con particolare diffusione nelle regioni Puglia, Campania e Basilicata. In questi ultimi tempi il fenomeno è in rapida fase di evoluzione negativa. Se prima i lavoratori venivano reclutati tra i maschi adulti, oggi obiettivo principale dei « caporali » sono le giovani donne e gli immigrati extracomunitari, ovvero i più deboli del panorama lavorativo italiano. Si tratta di strati sociali prevalentemente ignari dei propri diritti, molto spesso obbligati a compiere lavori disu-

mani, con turni massacranti ed in condizioni di grave pericolo per l'incolumità personale. Si può sostenere, senza tema di smentita, che, oggi in Italia, potenza mondiale alle soglie del terzo millennio, esiste un sistema di procacciamento del lavoro, il « caporalato », appunto, che tende a distruggere ed annichilire la dignità dell'essere umano che, proprio nel lavoro deve trovare la sua più alta espressione. Vittime di questo bieco sistema sono proprio quei soggetti che, sapendo di non avere alcuna probabilità di trovare lavoro « regolare », sono costretti ad accettare le angherie che i « caporali » riservano loro.

Il fenomeno è, purtroppo, largamente diffuso e senza un forte e deciso intervento legislativo non potrà scomparire, essendo legato ad interessi economici di vasta portata. Avere una manodopera docile, sottopagata, massimamente flessibile, per cui non si pagano contributi, è il sogno (nel nostro caso, purtroppo, rea-

2. Ai fini di cui al comma 1 l'ufficio di presidenza della Commissione invita i Ministri interessati a porre in essere gli atti necessari.

ART. 4.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni chiamati a deporre nel corso di un processo penale.

2. La Commissione può richiedere la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi a indagini svolte da altre autorità amministrative.

3. La Commissione può inoltre richiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria, nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono di norma pubbliche, salvo che la stessa disponga diversamente. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, fino alla approvazione del quale si applicano le norme del regolamento della Camera dei deputati in quanto compatibili. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento della Commissione.

2. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti e agli atti utilizzati nel corso dei propri lavori.

mento di ogni e qualsiasi responsabilità a tutti i livelli. Ciò, anche a tutela dello stesso sistema bancario, la cui operatività sul mercato potrebbe esser messa in forse da questa incredibile vicenda.

È prioritario, quindi, accertare se la Banca d'Italia abbia esercitato pienamente e tempestivamente tutti i suoi poteri di vigilanza sugli istituti di credito, che hanno così largamente concesso fidi anche a società che non potevano rilasciare altre garanzie se non i titoli delle stesse società del gruppo.

È piuttosto singolare il fatto che, nell'arcipelago estesissimo degli istituti di credito che risultano esposti verso il gruppo Ferfin-Montedison, la stragrande maggioranza di quelli esteri abbia finanziato quasi esclusivamente le società operative sane, mentre i fidi « facili » alle *holding* finanziarie ed alla Serafino Ferruzzi siano stati concessi quasi esclusivamente dalle banche italiane.

Questa situazione è anche alla base delle gravi difficoltà di percorso che trova attualmente il tentativo di risanamento.

Le banche estere, inoltre, hanno più volte evidenziato — in ciò concordi con i rilievi mossi nelle recenti assemblee dai piccoli azionisti — l'assoluta mancanza di trasparenza e chiarezza nelle informazioni poste a disposizione dei creditori sulla situazione finanziaria reale del gruppo.

Vi sono, poi, i dubbi da più parti formulati in ordine all'operato della CONSOB, che sembra essere intervenuta molto tardivamente e, forse, del tutto inutilmente nella vicenda.

Non è difficile supporre che chi conosceva bene la situazione effettiva del gruppo, fin dal 1992 abbia potuto decidere di effettuare sui titoli una gigantesca speculazione al ribasso, che non è stata bloccata, come ben si poteva, da adeguati e tempestivi interventi della CONSOB, sollecitati sia a livello parlamentare, sia da specifiche istanze da parte di organismi rappresentativi dell'azionariato diffuso.

È un fatto che, allo stato, gli stessi operatori del mercato non hanno a disposizione gli elementi conoscitivi per valu-

tare l'effetto che hanno le varie perdite riscontrate dai nuovi amministratori sui conti consolidati del gruppo ed in particolare sull'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della Ferfin.

Il bilancio civilistico della Ferfin da solo non ha alcun significato segnaletico: basta pensare che l'81 per cento di tutte le attività della società è riconducibile a crediti verso società controllate, e che questi crediti nel bilancio consolidato spariscono.

Basti pensare che tutta l'enorme perdita contabilizzata dalla Ferfin per i primi cinque mesi del 1993 è praticamente riconducibile ad un accantonamento di lire 1154 miliardi per la svalutazione di 23 società controllate: anche questo costo sparisce nel bilancio consolidato.

Molto stranamente, durante l'assemblea del 31 agosto 1993, il bilancio consolidato al 31 maggio 1993 non è stato distribuito.

Il periodo di ammortamento non dovrebbe mai superare i cinque anni, a meno che non possa essere giustificato un periodo maggiore, ma in ogni caso non superiore ai venti anni. In questo caso invece il costo per l'ammortamento dell'avviamento, che fino al 1992 è stato diluito su 40 anni, diventerebbe enorme penalizzando gravemente i prossimi conti economici consolidati del gruppo.

Il silenzio al riguardo degli amministratori, i quali hanno gli elementi per valutare se questo costo sospeso verrà recuperato con gestioni attive o con le plusvalenze che il gruppo potrà realizzare vendendo alcune controllate, deve essere valutato con severità. Anche questo comportamento è stato suscettibile di alterazioni del mercato, perché ha sicuramente facilitato speculazioni e comportamenti irrazionali.

All'ultima assemblea della Montedison, il presidente Guido Rossi ha sorpreso l'uditore con un'affermazione, in ordine alla non competenza del Parlamento a tutelare i piccoli risparmiatori, che, per quanto poi ritrattata, esprime molto bene quanto l'*establishment* finanziario del paese abbia a

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso « Ferruzzi Finanziaria ».

2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. Il Presidente della Camera dei deputati procede alla nomina del presidente della Commissione tra tutti i deputati e alla convocazione della stessa perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di un segretario.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità dirette e indirette che hanno causato il dissesto finanziario della *holding* « Ferruzzi Finanziaria ».

2. La Commissione deve in particolare:

a) accertare l'entità del debito consolidato del gruppo verso gli istituti di credito, suddiviso fra istituti italiani, filiali di società italiane che operano all'estero e istituti stranieri;

b) accertare se corrisponda al vero il fatto che la generalità delle banche estere risulti esposta soprattutto verso le società operative della *holding*, sostanzialmente sane, e come invece sia potuto accadere che le banche italiane abbiano concesso fidi estesi alle società finanziarie come la « Serafino-Ferruzzi spa », le cui garanzie erano costituite esclusivamente dai titoli delle società del gruppo;

c) verificare le procedure attraverso le quali molti fra i più autorevoli istituti

grafica, ente o soggetto responsabile, della gestione degli stanziamenti e delle erogazioni finanziarie effettuate fino alla data di cessazione dell'intervento straordinario;

b) accertare, in relazione a quanto previsto dalla lettera a), l'entità e i beneficiari degli stanziamenti e delle erogazioni finanziarie effettuate;

c) valutare la congruità, sotto il profilo formale e sostanziale, degli interventi, dei programmi e degli investimenti approvati in base alle procedure previste dalla legge con gli obiettivi prefissati dalla legge medesima;

d) determinare se, e in quali casi, gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti e per quali motivi;

e) determinare se i provvedimenti attuativi siano stati conformi alle finalità della legge;

f) accertare, in relazione a quanto previsto dalle lettere c), d) ed e), se si siano verificati sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse e, in caso positivo, su chi ricadano le responsabilità politiche;

g) accertare, in relazione a quanto previsto alle lettere c), d), e) ed f), l'esistenza di illeciti di carattere amministrativo o penale.

3. La Commissione presenta altresì alla Camera dei deputati, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 6, una relazione contenente suggerimenti per provvedimenti legislativi e regolamentari, necessari ad assicurare una valutazione, preventiva e successiva, degli interventi pubblici verso il sistema delle imprese.

ART. 3.

1. La Commissione, in relazione alla importanza e alla gravosità dei propri compiti, può richiedere per il raggiungimento delle proprie finalità la collaborazione della pubblica amministrazione.

m) valutare se i gravi errori commessi nel caso di specie dalla società di certificazione « *Price Waterhouse* di Renzo Latini e soci s.a.s. » rappresentino un caso anomalo e isolato o non siano invece rinvenibili in tutti gli interventi delle società iscritte all'albo della CONSOB;

n) accertare se tutti gli organismi di tutela e di controllo abbiano svolto compiutamente il loro ruolo di tutela dell'azionariato diffuso garantita dall'articolo 47 della Costituzione;

o) accertare ogni e qualsiasi responsabilità anche in ordine ad ipotesi di *inside-trading*, nell'impressionante movimentazione borsistica del luglio-agosto 1993 sui titoli Ferfin;

p) accertare perché non sia stata posta all'ordine del giorno dell'ultima assemblea della « *Ferruzzi Finanziaria* » la proposta di azione di responsabilità nei confronti dei membri del collegio sindacale e dei responsabili delle società di certificazione;

q) individuare eventuali responsabilità connesse ad erronea o distorsiva informazione giornalistica sulla situazione economico-finanziaria delle società quotate a danno in particolar modo dei piccoli risparmiatori.

ART. 3.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi nel processo penale.

2. Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione degli organi di polizia giudiziaria e della Guardia di finanza. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

disposizione della normativa, dell'individuazione degli obiettivi e degli strumenti, delle caratteristiche degli incentivi. Le responsabilità sono quindi anche del legislatore, che ha troppo spesso abusato nell'uso di provvedimenti episodici e, data poi la notevole mole di risorse stanziata a favore del Mezzogiorno, caricato di una molteplicità di obiettivi (spesso tra loro incoerenti) i medesimi strumenti legislativi.

Grave è poi la scarsa considerazione del problema della valutazione degli interventi. Valutazione *ex ante*, per poter decidere sull'ammissibilità o meno di un intervento e, più in generale, di un programma di investimenti, e valutazione *ex post*, connessa alla necessità inderogabile per l'operatore pubblico e per l'intera collettività di conoscere come sono state impiegate le risorse e di sapere se e in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.

Proprio per venire incontro alla volontà di trasparenza che emerge con forza nel Paese è necessario che il Parlamento eserciti il suo ruolo ispettivo. Esiste infatti in primo luogo il problema di individuare distorsioni, abusi ed eventuali reati connessi all'uso delle risorse pubbliche. In

secondo luogo è importante riuscire a mettere a frutto l'esperienza fatta nell'ambito dell'intervento straordinario, per imparare dagli errori fatti e giungere così a mettere a punto metodi e strumenti di intervento pubblico che consentano davvero di riequilibrare le gravi distorsioni nello sviluppo del nostro Paese. Infine, un punto specifico è costituito dall'importanza di meccanismi di valutazione degli interventi, finora ampiamente sottovalutati dall'operatore pubblico e invece fondamentali per far sì che le risorse messe in campo dallo Stato siano utilizzate proficuamente.

Si tratta, in altre parole, di accertare come sono state utilizzate le risorse pubbliche messe a disposizione delle attività produttive nel Mezzogiorno e di suggerire soluzioni di carattere legislativo e amministrativo in merito al tema della valutazione dell'intervento pubblico.

Per tutte queste ragioni riteniamo necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle agevolazioni alle attività produttive concesse dalla legge n. 64 del 1986, i cui obiettivi sono elencati specificamente nell'articolo 2 della nostra proposta.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 47

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato TASSI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi dell'utilizzazione dei mezzi di informazione in Italia

Presentata il 27 maggio 1993

COLLEGHI DEPUTATI! — È ormai chiara l'importanza determinante dell'informazione per la vita politica di una società moderna. È importante, quindi, che il Parlamento possa avere riscontro e controllo diretto dei mezzi di informazione radio-televisivi, sia pubblici sia privati, come dei giornali e della stampa periodica in genere, specie alla vigilia dell'introduzione del sistema elettorale maggioritario, grazie al quale i mezzi di informazione gio-

cheranno un importante, anzi, addirittura, determinante ruolo per le elezioni.

Occorre, quindi, che il Parlamento possa avere uno strumento agile, quale quello della commissione monocamerale d'inchiesta al fine di valutare tutti i dati relativi all'utilizzo dei mezzi di informazione in Italia.

Pertanto si chiede l'approvazione urgente della presente proposta di inchiesta parlamentare.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

ART. 6.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Camera dei deputati una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta che agisce con i poteri dell'autorità giudiziaria per accertare le cause ed i problemi dell'utilizzazione dei mezzi di informazione in Italia nonché i loro collegamenti con i partiti politici.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno deputati di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

2. La Commissione conclude i suoi lavori entro tre mesi dalla data della sua costituzione. Tale termine è prorogabile una sola volta.

ART. 3.

1. La Commissione agisce secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, che fornisce il personale occorrente.

bancari hanno finanziato le società del gruppo, anche a fronte di una situazione economico-patrimoniale notevolmente appesantita;

d) accertare se la Banca d'Italia abbia avuto a disposizione i dati reali di questa estesa esposizione del gruppo verso il sistema bancario e quali siano state le sue determinazioni;

e) accertare se questa situazione possa essere tale da provocare danni rilevanti ai bilanci degli istituti maggiormente esposti, rendendo per essi difficoltoso operare sul mercato;

f) verificare come sia stata valutata la serie impressionante di cessioni ed acquisizioni di partecipazioni di società aventi sedi legali nei cosiddetti « paradisi fiscali » all'estero e puntualmente amministrate o « vigilate » da consiglieri di amministrazione e sindaci contigui alla famiglia Ferruzzi;

g) acquisire diretta ed approfondita conoscenza del piano di risanamento del gruppo elaborato da Mediobanca, al fine di valutare se i danni di cui sopra siano rimediabili o se invece non implicino una ancor maggiore esposizione degli istituti di credito, tale da inficiare la loro operatività futura;

h) valutare se nell'intera vicenda sia stato corretto, cioè aderente allo scopo statutario di tutela del mercato, l'operato della CONSOB, a partire dalla nascita della Ferruzzi - Finanziaria dalla fusione con Iniziativa Meta e dalla riuofferta delle partecipazioni di Iniziativa Meta agli stessi azionisti Montedison, per arrivare all'autorizzazione della quotazione Ferruzzi Finanziaria;

i) verificare se il comportamento tenuto dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia sulla vicenda della quotazione dell'Enimont sia stato conforme, per tempi e modalità, alle altre operazioni di quotazione;

l) valutare se la CONSOB abbia effettuato i doverosi controlli in ordine alla serie storica dai bilanci relativi agli ultimi cinque esercizi delle società quotate del gruppo;

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
N. 49

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato TASSI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende economiche e giudiziarie che vedono coinvolti i maggiori gruppi imprenditoriali e i partiti politici italiani

Presentata il 30 giugno 1993

COLLEGHI DEPUTATI! — La situazione del caso relativo al « gruppo Ferruzzi », l'esistenza di « vie estere » negli scandali di « Tangentopoli », la conferma di « vie orientali » di finanziamento del PDS, anche in relazione al grave momento finanziario ed economico nazionale, impongono una seria e diffusa ricerca della verità circa le possibili cause di depauperamento del patrimonio nazionale. Già l'esempio dei « casi » Sindona e Calvi, tra l'altro conclusisi tragicamente per i protagonisti — vittime di quegli scandali — impongono che si faccia luce al più pre-

sto su questioni così gravi ed importanti, per garantire la chiarezza e la correttezza dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.

Strumento adatto appare la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, monocamerale, avente gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, e con il compito di indagare, nel più breve tempo possibile, sulle vicende che hanno coinvolto le imprese ed i partiti politici. Sarebbe auspicabile che tale Commissione potesse riferire l'esito delle sue indagini alla Camera dei deputati entro il prossimo mese di settembre.

cuore i diritti dei risparmiatori e la loro tutela in sede politico - parlamentare.

Banca d'Italia e CONSOB, per parte loro, si comportano da sempre come « corpi separati » sostanzialmente irresponsabili ed i loro atti sono ritenuti, di fatto, insindacabili.

Non così ad esempio negli USA, dove l'operato della stessa SEC, che agisce peraltro con ben altri mezzi operativi, è puntualmente ed effettivamente sottoposto al controllo del Congresso.

Infine è sconcertante la ritrosia degli attuali amministratori a promuovere azioni di responsabilità *erga omnes*.

La più recente giurisprudenza, per contro, prevede la solidale responsabilità di quei sindaci che dovevano e potevano vigilare in conformità degli obblighi che

discendono dalla loro carica (Cass. sentenza n. 5263 del 7 maggio 1993).

Lo stesso vale per i certificatori contro cui in casi analoghi sono state pronunziate all'estero pesantissime condanne al risarcimento dei danni, ora riconosciuti anche da una recentissima sentenza del tribunale di Torino (fiduciaria IFC).

Infine, è altresì indispensabile individuare tutte le responsabilità che possono essere ravvisate nel ruolo svolto nell'intera vicenda da una parte consistente dell'informazione economica, il cui compito è quello di approfondire con la massima serietà professionale tutti gli aspetti tecnici della situazione aziendale e finanziaria delle società su cui fanno informazione e specialmente di quelle quotate.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende economiche e giudiziarie che vedono coinvolti i maggiori gruppi imprenditoriali ed i partiti politici italiani.

2. La Commissione è composta da venti deputati, oltre al presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e svolge la sua attività secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di costituzione ed ha l'obbligo di riferire alla Camera dei deputati sull'andamento dell'inchiesta allo scadere dei primi tre mesi.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
N. 58

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHEZIO, MARONI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BOSSI, CASTELLAZZI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, MARCO SARTORI, TERZI, VISENTIN

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul caso « Ferruzzi Finanziaria »

Presentata il 7 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tracollo finanziario del gruppo Ferfin-Montedison è un « caso » che, lungi dall'essere isolato, chiude per il momento un ciclo storico di « stangate » che, a partire dagli anni '70, si sono susseguite in Italia, abbattendosi soprattutto sul capo scoperto dei risparmiatori italiani.

Dai casi delle banche di Sindona e di Calvi, ad Europrogramme, alla miriade di fallimenti e di liquidazioni coatte delle varie fiduciarie, è stato tutto un susseguirsi di bancarotte finanziarie causate dalla insufficienza, dall'intempestività o,

peggio, dall'assenza di intervento degli organi istituzionali di vigilanza.

La novità, nel caso di specie, è rappresentata dall'entità e dalla vastità del coinvolgimento del nostro sistema bancario, impegnato verso la *holding* Ferruzzi-Montedison per decine di migliaia di miliardi.

Istituti di primaria importanza, come il torinese San Paolo, risultano coinvolti per non meno del 30 per cento dei mezzi propri.

Si rende in tutta evidenza necessario svolgere un'approfondita inchiesta finalizzata alla ricostruzione ed all'accerta-

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 50

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato TASSI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui criteri e le modalità adottati per la determinazione dei prezzi di vendita dei farmaci e per la definizione del prontuario farmaceutico, nonché sulle connesse responsabilità del Ministero della sanità

Presentata il 1° luglio 1993

COLLEGHI DEPUTATI! — È chiaro ormai che nessun settore della vita pubblica è esente e scevro da sperperi di denaro e da coinvolgimenti in « tangentopoli »; ma il fatto che tali vizi e mali colpiscano anche, e soprattutto, il settore della sanità, così delicato ed importante, impone al legislatore uno specifico intervento ed una attenta valutazione. Lo strumento più idoneo per portare a conoscenza non solo dei deputati ma di tutti, i fatti e, soprattutto, i « misfatti » del settore sanitario, è quello della Commissione d'inchiesta parlamentare, di tipo monocamerale, perché consente una maggiore rapidità per quanto concerne la sua

costituzione, convocazione e svolgimento dell'attività. Pertanto, si chiede la pronta approvazione della presente proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare monocamerale presso la Camera dei deputati, al fine di accertare al più presto i fatti emersi anche nei recenti dissidi sorti ai vertici del Ministero della sanità ed evidenziati dalla stampa quotidiana. Tale Commissione dovrà espletare i suoi compiti entro e non oltre sei mesi dalla sua costituzione (termine eventualmente prorogabile una sola volta) ed agirà con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, svolgendo la sua attività ai sensi del regolamento della Camera dei deputati.

per una consapevole assunzione del rischio, anche in relazione ai sistemi di certificazione dei bilanci adottati dalle imprese interessate e se, sul versante del controllo, si sia assistito ad una crisi delle regole o, piuttosto, ad un insufficiente esercizio dei poteri di vigilanza. Tutto questo nella consapevolezza che un sistema creditizio stabile ed efficiente, non-

ché l'esistenza di un sistema di controlli che garantisca un adeguato regime di protezione giuridica e di tutela per il risparmiatore rappresentano strumenti indispensabili per promuovere la modernizzazione e la trasformazione del capitalismo italiano, secondo quanto auspicato più volte ed in sedi diverse da tutte le forze parlamentari.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di indagare ed esaminare i criteri e le modalità adottati per la determinazione dei prezzi di vendita dei farmaci e per la definizione del prontuario farmaceutico, nonché le connesse responsabilità del Ministero della sanità.

2. La Commissione è composta da venti deputati, oltre al presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e svolge la sua attività ai sensi del regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione completa i suoi lavori e riferisce alla Camera entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Tale termine è prorogabile per una sola volta.

5. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione si provvede a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche a mezzo di trasmissione a circuito chiuso. Il presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 51

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato TASSI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro dell'assessore **Ciro Cirillo** e sulle relative connessioni con attività della criminalità organizzata

Presentata il 6 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scandalosa situazione nota ormai con la definizione di « caso Cirillo » che sembrava essere acclarata nelle aule di giustizia con l'ordinanza della corte di appello di Napoli, rischia di restare ancora misteriosa per anni (anche se la Cassazione, interessata da eventuale ricorso del pubblico ministero o delle parti civili, potrebbe disporre diversamente). I tempi per la conoscenza dei fatti potrebbero dilatarsi per anni. Pertanto, occorre che il Parlamento e, in particolare la Camera dei deputati, intervenga immediatamente con lo strumento della Commissione parlamentare

monocamerale d'inchiesta. La Commissione dovrà avere gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria ad operare secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati, che fornirà il personale e provvederà alle necessarie spese. La Commissione sarà formata da venti membri più il presidente, in modo da essere rappresentativa dei Gruppi parlamentari, e dovrà terminare i suoi lavori entro sei mesi dalla sua costituzione.

Si chiede pertanto la pronta approvazione della presente proposta di inchiesta parlamentare.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di indagare sul sequestro dell'assessore *Ciro Cirillo* e sulle relative connessioni con attività della criminalità organizzata.

2. La Commissione è composta da venti deputati, oltre al presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e svolge la sua attività ai sensi del regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e riferisce alla Camera dei deputati.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, che provvede inoltre a fornire il personale e le attrezzature necessari all'espletamento dei compiti della Commissione.

stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. La violazione del segreto è punita ai sensi della legislazione vigente.

5. Il presidente della Commissione riferisce al Presidente della Camera dei deputati circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 60 del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

ART. 8.

1. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione si provvede a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 53

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIRA, OCCHIPINTI, SALVATORE LAURICELLA, DEL BASSO DE CARO, SCARFAGNA, D'ACQUISTO, FORTUNATO, STORNELLO, ANTONIO BRUNO, SANTONASTASO, POLIZIO, RANDAZZO, BORGIA, BOTTINI, CACCIA, BORSANO, TISCAR

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ricorso e sull'uso della custodia cautelare, sulla configurazione giuridica delle ipotesi di reato, sui conflitti di competenza territoriale tra uffici delle procure della Repubblica e sulla propalazione di notizie riguardanti le persone indagate

Presentata il 21 luglio 1993

COLLEGHI DEPUTATI! — L'Italia sta attraversando un esaltante e positivo momento storico, caratterizzato, per un verso, da una profonda, prolifica e puntuale novazione legislativa di istituti e di materie essenziali per una ulteriore crescita democratica del Paese, in sintonia con le richieste che si elevano dalla società civile e, per altro verso, grazie all'operato ed alla dedizione della magistratura e delle forze dell'ordine, da una incisiva bonifica di un radicato e diffuso malcostume nella gestione della *res publica* e da una efficace lotta alla criminalità organizzata.

Tutto ciò sta, nei fatti, radicalmente cambiando il Paese e sta accrescendo, aspetto estremamente positivo, l'attenzione e la partecipazione dei cittadini verso l'attuazione di un nuovo modo di ben amministrare la cosa pubblica.

I tempi che viviamo, però, sono certamente di transizione e, in quanto tali, inconsapevolmente ed involontariamente sottoposti a possibilità di applicazioni improprie degli strumenti che i vari organi dello Stato hanno a loro disposizione.

Non può, per tale aspetto, disconoscersi che, pur nel generale e sincero apprezzamento per l'operato svolto dagli appartenenti all'ordine giudiziario, perplessità, a volte, si ingenerino sull'uso e sugli effetti degli istituti giuridici vigenti, soprattutto in riferimento, come evidenziato nella relazione dedicata ai problemi giudiziari dello scorso 30 marzo presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, al perseguimento, da parte della magistratura, di finalità più generali di quelle specifiche individuate dall'ordinamento giudiziario.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare d'inchiesta sul livello dell'indebitamento dalle imprese nei confronti del sistema creditizio, con particolare riferimento alla crisi del gruppo Ferruzzi. La Commissione dovrà, in particolare, accertare:

a) l'evoluzione storica del fenomeno e il ruolo degli istituti maggiormente esposti;

b) gli effetti del fenomeno sull'assetto complessivo delle relazioni tra sistema creditizio e sistema delle imprese, dal punto di vista della rispettiva efficienza;

c) le prospettive di sviluppo del processo di indebitamento e le possibili conseguenze sull'efficienza e sulla stabilità del sistema creditizio, tenendo anche conto della sua progressiva privatizzazione, di una traduzione delle sofferenze in partecipazioni;

d) l'adeguatezza della normativa esistente a costituire un quadro generale di garanzia per il dispiegarsi di rapporti corretti tra i due sistemi.

ART. 2.

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro il 31 marzo 1994, presentando al Presidente della Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati oltre il presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da quaranta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

1. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di verificare ed accertare:

a) se il ricorso e l'uso, anche sotto l'aspetto del suo mantenimento, della misura della custodia cautelare in carcere da parte degli uffici delle procure della Repubblica, dei giudici per le indagini preliminari e dei tribunali del riesame sia corrispondente alle finalità ed alle condizioni previste dal codice di procedura penale;

b) la corrispondenza tra i fatti accertati e la configurazione giuridica delle ipotesi di reato contestate dagli uffici delle procure della Repubblica ed il relativo controllo in tal senso esercitato dagli uffici del giudice per le indagini preliminari;

c) le ragioni e la fondatezza dell'insorgere dei conflitti di competenza territoriale tra i vari uffici delle procure della

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 57

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSINI, VISCARDI, DALLA VIA, BATTISTUZZI,
FACCHIANO, PELLICANÒ, EBNER, CIAMPAGLIA**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul livello dell'indebitamento delle imprese, con particolare riferimento alla crisi del gruppo Ferruzzi

Presentata il 29 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi finanziaria del gruppo Ferruzzi e i dati cumulativi su 1.807 imprese pubblicati da Mediobanca nel 1993, e le relative implicazioni sulle prospettive di sviluppo dei mercati finanziari, degli investimenti e, conseguentemente, sulla occupazione, ci hanno indotto a presentare la presente proposta di inchiesta parlamentare sull'indebitamento delle imprese, con particolare riferimento al gruppo Ferruzzi.

L'inchiesta dovrà essere volta a valutare l'assetto delle relazioni banca-impresa sotto il profilo dell'indebitamento sia quali storicamente si sono venute determinando, anche in relazione ai singoli casi, sia quanto alle prospettive che si aprono alla luce del nuovo sistema di regolamentazione dei rapporti fra banca e impresa e, più in generale, del processo

di trasformazione del sistema economico nel suo complesso avviato con le privatizzazioni. Allo scopo di individuare misure possibili di prevenzione rispetto al ripetersi di situazioni di crisi analoghe a quelle in atto, la Commissione di inchiesta dovrà accertare le eventuali responsabilità del sistema bancario e valutare il funzionamento del vigente sistema dei controlli, avendo presente sia la natura specifica del « rischio di impresa » connesso all'esercizio dell'impresa bancaria sia le caratteristiche ed i relativi limiti delle funzioni che l'ordinamento assegna agli organismi di vigilanza, ovvero alla CONSOB e alla Banca d'Italia. In questa prospettiva sarà necessario verificare se ed in quale misura i singoli istituti di credito abbiano proceduto ad acquisire tutti gli elementi informativi necessari

luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 7.

1. La persona imputata o indiziata in un procedimento penale pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta può essere ascoltata presso la Commissione.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate e gli atti, i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico delle persone stesse in procedimenti instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 8.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. All'esecuzione del sequestro o della perquisizione delega un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 9.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta della Commissione è iniziato un procedimento penale, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

non è finita, devo sbrigare i lavori domestici, non ho tempo per le amicizie e le conoscenze ».

Le condizioni di lavoro mettono in discussione gli stessi ritmi fisiologici delle lavoratrici ed a loro è preclusa l'opportunità di potersi organizzare per migliorare le proprie condizioni di vita. Il caporalato è il mezzo dominante, nelle campagne di rilevanti aree meridionali, per l'intermediazione, il reclutamento e l'avvio al lavoro di donne — quasi sempre giovanissime — e di immigrati extracomunitari, grazie soprattutto all'inefficienza degli organi dello Stato. Il trasporto, gestito dai caporali, avviene in forme illegali, con mezzi inadeguati e sovraccarichi, ed è causa di numerosi lutti. Questa forma di intermediazione di forza lavoro favorisce le aziende agricole per i bassi salari, per l'intensificazione dello sfruttamento, per l'uso senza regola alcuna della flessibilità della mano d'opera, per le evasioni contributive (circa il 60 per cento) con grave danno per i lavoratori e per lo Stato. Il fenomeno del caporalato è funzionale ai processi di ammodernamento presenti nell'agricoltura meridionale; di contro, le lavoratrici perdono qualsiasi controllo sul salario, sull'orario, sulle condizioni di lavoro e persino la consapevolezza di se stesse. Le nuove forme di « dipendenza », di privazione di diritti fondamentali, si coniugano nel Mezzogiorno con i vecchi pregiudizi, con un senso comune diffuso contro le donne, ma anche contro nuovi soggetti deboli: gli extracomunitari.

L'accordo triangolare del 3 luglio scorso non contrasta, anzi alimenta, le forme di intermediazione della forza lavoro su cui cresce il caporalato. Né possono convincere le proposte di legge presentate in Parlamento sulla disciplina del lavoro temporaneo.

La legislazione europea in materia, per altro assai variegata, non offre riferimenti utili per una disciplina del lavoro in agricoltura a favore dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici. Prevedere deroghe alle disposizioni della legge n. 1369 del 1960 (Divieto di intermediazione e appalto di manodopera) per introdurre agenzie pri-

vate di collocamento parallele alle strutture pubbliche, nell'agricoltura meridionale, rappresenterebbe una regolamentazione dell'esistente, una sanzione del dominio del caporalato sul mercato del lavoro.

Riteniamo urgente che la Camera dei deputati avvii un'inchiesta sul caporalato nel Mezzogiorno. La continuità (dalla fine degli anni '60) e l'estensione del fenomeno, la contiguità dell'illegalità nel controllo della forza lavoro agricola con la criminalità organizzata, e la diffusione dell'intolleranza razziale nei confronti di lavoratori immigrati richiedono un'attenzione particolare del Parlamento. Di fronte alla solitudine di donne braccianti e di lavoratori extracomunitari, la massima istituzione della Repubblica deve contribuire a rompere silenzi ed omertà e ad individuare ed approvare soluzioni legislative adeguate e provvedimenti operativi atti ad estirpare il caporalato.

La proposta che si sottopone all'esame della Camera è composta da sei articoli.

È stata scelta la costituzione di una Commissione monocamerale per snellirne al massimo i lavori, anche in previsione di una presumibile breve durata dell'attuale legislatura (articoli 2, 4, 5).

Allo stesso criterio fa riferimento l'articolo 6, il quale prevede che la Commissione completi i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento ed entro i successivi trenta giorni presenti la relazione conclusiva.

Proponiamo inoltre che il fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno venga esaminato con particolare attenzione per le regioni Puglia, Basilicata e Campania, pur avendo presente che tale fenomeno si presenta anche in altre regioni (articolo 1).

La Commissione avrà il compito di accertare (articolo 3) l'entità e le modalità del mancato rispetto delle norme del collocamento, di quelle contrattuali e di sicurezza nel trasporto della manodopera e di indagare sulla penetrazione della criminalità organizzata nel comparto agro-alimentare.

La Commissione indagherà altresì sull'estensione del fenomeno delle molestie sessuali nei confronti delle lavoratrici e sulle condizioni di vita e di lavoro degli extracomunitari impiegati nelle aree agricole meridionali.

i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

2. Gli altri componenti dell'ufficio di presidenza, i commissari, il personale degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria, ed ogni altra persona che collabori all'inchiesta o concorra a compiere atti relativi, o che ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al presidente della Commissione.

3. Di ogni giuramento è redatto verbale; quello sottoscritto dal presidente della Commissione è controfirmato dal presidente della Camera dei deputati e dal Segretario generale; gli altri verbali, sottoscritti dalla persona che ha prestato giuramento, sono controfirmati dal presidente e da uno dei segretari della Commissione.

ART. 13.

1. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio, perché sta per essere ascoltato come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ha avuto notizia di tali fatti, ne è stato parte o su di essi è stato escusso in una precedente inchiesta, analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza delle cause di incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'esistenza di una causa di incompatibilità è sostituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 1.

ART. 14.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della rela-

rizzato di manodopera agricola a fini di lucro;

d) il funzionamento dei controlli pubblici sulle norme di cui alle lettere *a)* e *b)* effettuati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dall'ispettorato provinciale del lavoro;

e) l'organizzazione delle linee pubbliche e private autorizzate al trasporto della manodopera agricola nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto « caporalato »;

f) l'entità e le modalità dell'evasione contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto « caporalato » da parte delle imprese del settore agro-alimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei « caporali »;

g) le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei « caporali » nei confronti della manodopera femminile;

h) la penetrazione della criminalità organizzata nel settore agro-alimentare tramite il controllo del trasporto illegale della manodopera;

i) la presenza, le condizioni di lavoro, di abitazione e di vita dei lavoratori extracomunitari nelle aree agricole meridionali, nonché il loro rapporto con le popolazioni locali;

l) l'adozione, la sistematicità, il coordinamento e l'effettività delle iniziative di prevenzione del ciclico fenomeno criminoso ad opera degli uffici competenti, statali, regionali e locali.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

zione conclusiva è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. Dei lavori della Commissione può essere redatto un resoconto stenografico.

ART. 15.

1. La Commissione, per esigenze di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee alla Camera dei deputati, rimettendone la scelta al proprio ufficio di presidenza.

ART. 16.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere una relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate e dei documenti e degli altri atti acquisiti.

ART. 17.

1. La relazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 è presentata al Presidente della Camera dei deputati entro sei mesi dalla data della costituzione della Commissione.

ART. 18.

1. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

2. Nel caso in cui sia iniziata una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere la copia dei relativi atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare.

ART. 10.

1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera dei deputati e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 11.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nel corso del procedimento.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di violazione del segreto di cui al comma 1 e in caso di diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a titolo di informazione, di notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, si applica l'articolo 326 del codice penale.

ART. 12.

1. Subito dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza il presidente della Commissione presta giuramento davanti al presidente della Camera dei deputati ed assume solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il segreto circa gli atti,

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.

Repubblica e le modalità di risoluzione di tali conflitti;

d) le cause e le forme di propalazione di notizie riguardanti le persone indagate.

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. In particolare ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

1. Per quanto riguarda il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 6.

1. Le persone che la Commissione intende ascoltare sono di norma convocate per iscritto. Ammonite dell'importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e sono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata non si presenta senza un legittimo impedimento nel

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » nel Mezzogiorno, ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata e Campania.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati, oltre al presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo presso la Camera dei deputati.

2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, tra i membri della Camera dei deputati e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola, in particolare da parte delle imprese che ricevono contributi comunitari, statali e regionali;

b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla sicurezza del trasporto di persone in relazione al fenomeno del cosiddetto « caporalato »;

c) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non auto-

Invero sempre più spesso la pubblica opinione, incerta, si interroga sul ricorso generalizzato alla custodia cautelare, sulle effettive finalità perseguite con l'applicazione di detto istituto e sul mantenimento della stessa, ove, eventualmente, siano venute a cessare le ragioni di custodia delle persone indagate (la libertà dei cittadini, secondo il vigente sistema legislativo e costituzionale, è inviolabile ed è la regola generale da rispettare, mentre la privazione della stessa è l'eccezione, peraltro subordinata alla esistenza di ben precise e circoscritte condizioni), e ciò per la convinzione, che trova riscontro normativo, che la custodia cautelare non può mai essere utilizzata in funzione di anticipazione della pena o di coazione ai fini della ricerca della prova.

Emblematiche, in alcuni casi, possono rappresentarsi certe forme di imputazioni azzardate nella loro configurabilità giuridica, con la sensazione che, senza valutare appieno i danni alla immagine ed al decoro arrecati alle persone indagate o inquirente, e che hanno diritto a veder rispettata la propria immagine ed il proprio decoro, come le regole di diritto di un moderno e democratico Stato civile impongono, vengano ipotizzate per raggiungere scopi diversi, come quello della induzione alla collaborazione, per ottenere una più giuridicamente corrispondente imputazione ai fatti contestati, o come quello, di un certo « sensazionalismo ». Questo può infatti caratterizzare alcune indagini e può creare effetti distorti anche nell'uso dell'istituto della custodia cautelare, giustificata dalla imputazione contestata che però, rimossa e trasformata in altra imputazione a distanza di pochi giorni, consente la remissione in libertà: quindi, se fosse correttamente individuata sin dall'inizio, non avrebbe consentito neanche l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare.

Nell'ambito di quest'aspetto suscitano dubbi, anche, sotto l'aspetto dell'uso della discrezionalità dell'azione penale, i diversi tipi di imputazioni, individuati per fatti analoghi, tra i diversi uffici del pubblico ministero, a volte, addirittura, limitrofi,

nonché l'enorme attività, a differenza di altri uffici giudiziari, di ben individuati uffici della procura della Repubblica.

Confusione e sfiducia possono poi provocare nei cittadini, indagati e non, i sempre più ricorrenti e plateali conflitti di competenza che fanno sempre più sfumare la certezza di essere indagati dal « giudice naturale », quasi che nei fatti vi possano essere uffici giudiziari territorialmente competenti per tutto.

Emblematico, e non solo per il più che rilevante aspetto dell'avviso di garanzia, che, come recentemente sottolineato autorevolmente anche dal Capo dello Stato, nato a protezione dell'indagato ha, ormai, « cambiato targa », è poi il constatare che, nella pratica, ogni indagine giudiziaria viene contraddistinta dalla pubblicità degli atti e delle notizie.

Per uno Stato democratico questo costituisce una prassi inaccettabile e deleteria, non soltanto per gli aspetti che riguardano i diritti dell'indagato ma, soprattutto, per l'interesse superiore della giustizia, i cui reali obiettivi possono risultare compromessi da una sistemata violazione del « segreto istruttorio ».

Le superiori considerazioni suggeriscono la necessità della costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che, lungi dall'essere istituita per « indagare » acriticamente sull'operato della magistratura, la cui benefica ed insostituibile funzione va ribadita, o per tentare improduttivi « riequilibri » tra potere legislativo ed ordine giudiziario (essendo invece augurabile il raggiungimento del pieno e puntuale equilibrio costituzionale tra i vari poteri) riferisca alla Camera dei deputati sulla corrispondenza dei comportamenti degli uffici del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari e dei tribunali del riesame alle norme vigenti ed alle finalità specifiche individuate nell'ordinamento giudiziario, e ciò non per tentare sterili delegittimazioni di questi uffici giudiziari ma, invece, con l'auspicio di riconfermare il ruolo della magistratura italiana quale forza di garanzia democratica ed autonoma preposta alla vigilanza della legalità.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 56

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MITA, BOLOGNESI, PIZZINATO, LECCESE, ALFREDO GALASSO,
VAIRO, ABATERUSSO, CAPRILI, MUZIO, BRUNETTI, COLAIANNI,
GAMBALE, GHEZZI, NUCCIO, PAISSAN, RUSSO SPENA, SESTERO
GIANOTTI, TRIPODI, VOZZA**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno del cosiddetto « caporalato »

Presentata il 23 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si intende istituire una Commissione di inchiesta monocamerale sul grave fenomeno del cosiddetto « caporalato » nel Mezzogiorno, e, in particolar modo, in Puglia, Basilicata e Campania.

Tante braccianti sono morte in questi anni — solo donne —; tante sono state violentate dai « caporali », numerosissime hanno subito molestie sessuali. Raramente è stato squarciato il velo di silenzio e di omertà. Ancora, recentemente, nel comune di Oria (Brindisi) tre donne hanno pagato con la vita il loro bisogno di lavoro, per una paga giornaliera di 23 mila lire. Altre vittime del caporalato e dell'illegalità diffusa nell'agricoltura meridionale sono i lavoratori extracomunitari. I reiterati episodi di intolleranza, di raz-

zismo e di feroce sfruttamento di Villa Literno e di Stornara, nel foggiano, impongono maggiore attenzione alle istituzioni ed in primo luogo al Parlamento. L'agricoltura, in alcune aree del Mezzogiorno, ha conosciuto intensi e diffusi processi di trasformazioni colturali e di ammodernamento tecnologico; di pari passo le condizioni di lavoro, di trasporto, di sicurezza e di « vivibilità » dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici sono peggiorate a tal punto da mettere in discussione la dignità stessa dell'individuo. In una intervista giornalistica così si è espressa una giovane donna pugliese: « Mi alzo poco dopo le 3 del mattino, alle 4 sono sul pulmino del caporale, stipata insieme con le altre donne (più di 20 invece delle 8 previste), per un viaggio di due ore, rientro a casa dopo le 18.00; ma

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 54

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato TASSI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui sistemi di certificazione contabile e di controllo dei bilanci con particolare riferimento all'attività della CONSOB

Presentata l'8 settembre 1993

COLLEGHI DEPUTATI! — Appare ormai chiaro ed evidente che il fenomeno della corruzione non ha avuto zone « franche », dalla politica alla magistratura, dall'attività imprenditoriale alle centrali sindacali, di vertice e non soltanto di vertice, sino alle « centrali di controllo » quali la CONSOB e le società di certificazione dei bilanci. È evidente, peraltro, che anche il sistema bancario, utile e facile strumento

di pressione, deve alla fine mostrare il proprio vero volto. Pertanto è bene che l'intero fenomeno finanziario, dagli aspetti e strumenti bancari, di controllo della CONSOB sino all'attività delle società di certificazione, formino oggetto di una seria indagine, da parte di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta di inchiesta parlamentare.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare presunti rapporti tra il comando alleato, in special modo quello statunitense, e ambienti malavitosi e del separatismo siciliano, nonché i fatti che portarono alla facilitazione dello sbarco degli alleati in Sicilia e alla firma dell'armistizio dell'8 settembre 1943.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti la Commissione nominati ai sensi del comma 1.

3. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

ART. 4.

1. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziale.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, che agisce con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria in relazione ai sistemi di certificazione contabile e di controllo dei bilanci, con particolare riferimento all'attività della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alle attività delle banche.

2. La Commissione è composta da venti deputati, oltre al presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione, alla scadenza dei quali ha l'obbligo di riferire alla Camera dei deputati sui risultati dell'inchiesta.

4. La Commissione agisce secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC11-22-55
Lire 500

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 55

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato TASSI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del risorgere della mafia e della camorra al momento dell'invasione degli eserciti alleati a seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943

Presentata l'8 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — È storia che l'invasione militare alleata dell'Italia, dalla conquista quasi incruenta della Sicilia, da Pantelleria in poi, e dall'occupazione dell'Italia meridionale, ha coinciso con la rinascita e la diffusione del fenomeno mafioso e camorrista. I rapporti con Lucky Luciano, all'inizio del conflitto mondiale in carcere a vita e alla fine di quel conflitto rimpatriato in Italia come indesiderabile, quale premio della collaborazione, conseguivano a notevoli collusioni tra i comandi alleati ed alcune famiglie di mafiosi e camorristi. Non a caso Calogero Vizzini e Genco Russo, richiamati dal confino di « Mori », vennero nominati sindaci dei rispettivi paesi d'origine in Sicilia dal governo militare al-

leato, e Vito Genovese era il plenipotenziario degli « aiuti » americani a Napoli. Occorre, quindi, a mezzo secolo di distanza, indagare su quei fatti che sono stati i presupposti dell'espansione mafiosa e camorrista nel nostro Paese a tal punto che pochi anni dopo la banda Giuliano era già il « braccio armato » di un certo separatismo filo-USA. È utile, quindi, una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale, sia per il tempo trascorso, sia perché è il mezzo e lo strumento migliore per chiarire tanti e tanto gravi trascorsi dell'Italia che risorgeva dalla guerra e usciva dalla esperienza fascista. Si chiede, pertanto, la pronta approvazione della presente proposta di inchiesta parlamentare.

ria, nonché di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto della sua attività, nonché di altri consulenti o esperti di sua scelta.

ART. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.